SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | **Anno 133° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 20 febbraio 1992** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 138.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sullo sport, spetta al Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Sul regolamento organico sono sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di legittimità.

4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché quelle con le quali il Consiglio nazionale del CONI definisce o modifica la dotazione organica del personale o dei dirigenti o il relativo trattamento economico, sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Le delibere di cui al comma 4 sono approvate, o vengono rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine è sospeso fino al momento in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.

6. Nel caso di rilievi riguardanti vizi di legittimità, devono essere espressamente indicate le disposizioni di legge che si ritengono violate.

7. I controlli di cui ai commi 3, 4 e 5 sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

8. Fatto salvo il disposto dei commi 3, 4 e 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

9. I contratti stipulati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalità e i controlli stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità e da apposite deliberazioni.

10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88 del 1989.

11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il CONI elabora progetti speciali a termine a ciò finalizzati. Con la contrattazione sindacale sono stabiliti i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti che partecipano all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti, di compensi incentivanti la produttività, nel limite massimo dello 0,10 per cento delle entrate complessive del bilancio di previsione del CONI al netto delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi è disposto previa verifica e valutazione dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del turismo e dello spettacolo.

12. L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale possono essere svolte da apposite strutture del CONI o, sulla base di specifiche convenzioni, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 2.

1. Fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di collocamento obbligatorio, al CONI ed alle federazioni sportive nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Il CONI, esclusivamente per corrispondere ad effettive particolari esigenze connesse alla peculiarità di determinate attività che esigano professionalità ad alta specializzazione, può attribuire incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il CONI può disporre, a favore dei dipendenti addetti alla preparazione ed allo svolgimento di manifestazioni sportive, un incremento del numero di ore di lavoro straordinario consentite, entro il limite che sarà stabilito con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Art. 3.

1. Sono abrogati il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il personale in servizio presso le federazioni sportive nazionali alla data del 31 dicembre 1990, con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, è inquadrato, previo concorso per titoli e prova selettiva attitudinale tendente ad accertare la qualificazione degli interessati e la loro idoneità alle mansioni da svolgere, nei ruoli del personale del CONI, nel rispetto, anche ai fini previdenziali, dell'anzianità acquisita in base al precedente rapporto di lavoro.

2. Il CONI è autorizzato ad effettuare assunzioni, nei limiti della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Effettuate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il CONI procede alle conseguenti rideterminazioni dei ruoli organici del personale.

4. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, la qualifica funzionale corrispondente alla posizione ricoperta in base al rapporto di diritto privato, secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge. Il personale che non risulti in possesso del prescritto titolo di studio è inquadrato nella qualifica funzionale inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto.

5. Al personale inquadrato nei ruoli del personale del CONI ai sensi del comma 1 spetta il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica attribuita. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita all'atto dell'inquadramento in ruolo in base al rapporto di diritto privato e quella spettante ai sensi del presente comma, è attribuita agli interessati come assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

6. Ai medici dell'Istituto di scienza dello sport del CONI si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alla estensione della predetta disposizione si provvede con delibera del Consiglio nazionale, da approvarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, nei limiti compatibili con l'ordinamento e l'assetto organizzativo del CONI.

7. Per esigenze particolari dei dipartimenti di medicina e di fisiologia dell'Istituto di cui al comma 6, anche in relazione all'attività di ricerca documentata, possono essere conferiti incarichi di consulenza professionale o di collaborazione autonoma coordinata, nel limite massimo stabilito dal regolamento organico.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono esclusivamente a carico del bilancio del CONI.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO
(Articolo 3, comma 4)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI NEI RUOLI DEL CONI.

Posizione presso le federazioni sportive nazionali	Qualifica funzionale del personale del CONI
Primo livello	VI qualifica
Secondo livello	V qualifica
Terzo livello	IV qualifica
Quarto livello	III qualifica
Quinto livello	II qualifica
Medici	X qualifica

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975.

— Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, recante: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1980.

— La legge 29 marzo 1983, n. 93, recante: «Legge-quadro sul pubblico impiego» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 93/1983:

«Art. 2 *(Disciplina di legge)*. — Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle

province autonome di Trento e di Bolzano ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

Art. 3 (*Disciplina in base ad accordi*). — Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge».

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70:

«Art. 29 (*Controllo sulle delibere degli enti*). — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente o in caso diverso proporne lo scioglimento».

— Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989: «4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto».

— Si trascrive il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n. 88/1989:

«1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione, rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. (*Omissis*).

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Si precisa che il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1985, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 marzo 1985, n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 13 marzo 1985, reca l'«Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 7, comma 4, della legge 22 agosto 1985, n. 444 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 24 agosto 1985: «4. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore ai sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

L'art. 5, comma quarto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 25 gennaio 1957, riguarda la riserva dei posti e preferenze nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 14, commi terzo e quarto, della legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 27 marzo 1981, abrogato dall'art. 3 della legge qui pubblicata:

«Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del C.O.N.I. il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali».

— La legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante «Disposizioni in materia di pubblico impiego», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1989.

— Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984:

«Art. 13 (*Personale medico degli enti previdenziali*). — Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

L'art. 47 della citata legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978, concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5048):

Presentato dal Ministro del turismo e spettacolo (TOGNOLI) il 3 agosto 1990.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 9 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 31 ottobre 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 22 novembre 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 6, 13 e 20 marzo 1991; 22 maggio 1991; 11 giugno 1991; 3, 18 e 31 luglio 1991; 2 ottobre 1991 e approvato, con modificazioni, il 6 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3048):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 21 novembre 1991, con pareri della commissione 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 7 gennaio 1992 e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0193

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139.

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *a), c), d)* e *l)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

Art. 2.

1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *a), c), d)* e *l)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'articolo 6 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonchè ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 798 del 1984, è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.

6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 360 del 1991, si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima legge n. 798 del 1984.

7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 3.

1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nell'adunanza del 19 giugno 1991.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

a) opere di regolazione delle maree;

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

d) ripristino della morfologia lagunare;

e) arresto del processo di degrado della laguna;

f) difesa dei litorali;

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera *a)* del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984, di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del medesimo comma 2, nonchè all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

Art. 4.

1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

Art. 5.

1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonchè gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità

tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonchè le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 6.

1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

Art. 7.

1. Nel 1994 il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sulla base dei progammi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonchè le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 798/1984 reca: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia». Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *l)*, della predetta legge è il seguente:

«La somma di cui alle lettere *a)* dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) (*omissis*);

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e)-i) (*omissis*);

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 (3), e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, primo comma, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *l)*, della legge n. 798/1984, vedi nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge n. 360/1991 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia) è il seguente:

«1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi cimpresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *e)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera *a)* del presente comma;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale».

— Il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 798/1984 è il seguente:

«Art. 5. — La somma di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza regionale, è così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera *a)* e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera *b)*.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Art. 6. — La somma di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenti sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento».

— Il testo dell'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente: «5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera *b)* del comma 2.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 798/1984, più volte citata, è il seguente:

«Art. 4. È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso. Al comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 27 (*Accordi di programma*). — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.».

Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 791/1973 (Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia) è il seguente:

«Art. 12 (*Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi*). — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la costituzione di due società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per Chioggia.

Nella costituzione di dette società debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

1) la partecipazione pubblica è assicurata dallo Stato, dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da' altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di enti a partecipazione statale;

3) la quota di partecipazione dello Stato e degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento;

4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche;

5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 11 lettere *a)* e *b)*, del presente decreto ivi compresi:

l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e degli immobili occorrenti per gli interventi; la progettazione urbanistica dei comparti;

la progettazione edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori;

il regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;

6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati con atto di concessione.».

Note all'art. 6:

— La legge n. 360/1991 reca: «Interventi urgenti per Venezia e Chioggia».

— Per l'art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 4 della legge n. 798/1984 vedi nota all'art. 3.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2372):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (PRANDINI) il 20 luglio 1990.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 1° agosto 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 8ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 10 ottobre 1990; 14 novembre 1990 e approvato il 22 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5289):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII, XI e XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 10 luglio 1991; 1° agosto 1991.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 15 novembre 1991.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 19 novembre 1991; 14 gennaio 1992 e approvato il 16 gennaio 1992 in un testo unificato con altri numeri 5779-*bis* (ROCELLI ed altri) e 6211 (CICCHITTO COCO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2372/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 20 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 22 gennaio 1992 e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0156

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 140.

Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui ventennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno ventennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui.

Art. 2.

1. Alle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere concessi mutui ventennali a tasso agevolato, entro il limite di impegno ventennale di lire 40 miliardi per l'anno 1992, per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve.

2. I mutui a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci ai sensi del medesimo comma. Nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200 per cento.

3. Il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'anno 1992.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 nel triennio 1992-1994, pari a lire 70 miliardi per l'anno 1992 e a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Credito agrario (limite di impegno)» e «Interventi nel settore delle opere di irrigazione (limite di impegno)» nonché, per lire 30 miliardi annui, l'accantonamento «Interventi vari di rilevanza nazionale per lo sviluppo dell'attività agricola (compreso limite di impegno di lire 70 miliardi)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 13 del R.D. n. 215/1933 (Nuove norme per la bonifica integrale) stabilisce che alla esecuzione delle opere di bonifica di competenza dello Stato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione; stabilisce ancora, tra l'altro, che la concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare (o al proprietario della maggior parte di detti terreni). Se ne riproduce il testo:

«Art. 13. — Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può essere fatta a province, comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a province, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quelle delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle province o ai comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata».

Nota all'art. 2:

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, individua i territori che sono beneficiari degli interventi in favore del Mezzogiorno d'Italia. Se ne trascrive il testo:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, dell'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Nota all'art. 3:

— L'art. 14 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) ha previsto la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico, operante alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che collabori alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale.

Il termine di due anni fissato dall'art. 14 della predetta legge n. 194/1984, già prorogato dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è stato differito al 31 dicembre 1990 dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 209, recante nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero.

Con l'art. 3 della presente legge, tale termine temporale viene ulteriormente differito al 31 dicembre 1992.

L'onere di tale differimento per il 1992 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 201/1991 relativa al «Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)».

Si trascrivono i testi di legge richiamati nell'art. 3 della legge qui pubblicata:

«Art. 14 legge n. 194/1984. — Per la collaborazione alla determinazione ed all'attuazione della politica agricola nazionale, anche in relazione alla politica agricola comunitaria e con particolare riferimento alla redazione e attuazione del piano agricolo nazionale, è autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo di supporto tecnico.

Il gruppo opererà alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione di elaborati e lavori preparatori e sarà composto di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa, nel numero massimo di quaranta unità, di cui non più della metà estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative, tecniche e di pubbliche relazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e l'attività del gruppo.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalità di cui ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessità, l'onere per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi di esperti e a organismi specializzati esterni all'amministrazione, grava sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

Per i fini di cui al presente articolo, è autorizzato lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984».

«Art. 1, comma 7, legge n. 209/1990. — Il termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, già prorogato dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, è differito al 31 dicembre 1990; il relativo onere determinato in lire 3 miliardi, è a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 752 del 1986 per l'anno 1990».

«Art. 1, comma 2, legge n. 201/1991. — Per gli anni 1991 e 1992 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi. La ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalità previste dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera del CIPE da adottarsi, per l'anno 1991, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992, entro il 31 marzo dello stesso anno».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5950):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (GORIA) l'11 settembre 1991.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 10 ottobre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 22, 23 ottobre 1991; 14 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 gennaio 1992.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 21 gennaio 1992 e approvato il 22 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3175):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 22 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 23 gennaio 1992 e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 settembre 1991, n. 449.

Regolamento recante norme sui dispositivi di sicurezza termici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 597;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di informazione comunitaria;

Considerata la necessità di stabilire i minimi requisiti, le caratteristiche generali e le verifiche e prove a cui devono essere sottoposti i dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. I dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono sottoposti alle verifiche e prove tecniche contenute nelle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento. Le presenti disposizioni si applicano dopo centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 163

ALLEGATO

REGOLE TECNICHE RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SICUREZZA TERMICI ATTI AD INTERROMPERE L'APPORTO DI CALORE NEI GENERATORI E NEI RECIPIENTI DI LIQUIDI SURRISCALDATI DIVERSI DALL'ACQUA.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

1.1. Le presenti regole tecniche si applicano ai dispositivi di sicurezza termici atti ad interrompere l'apporto di calore nei generatori e nei recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, come definiti nel decreto ministeriale 1° dicembre 1975.

2. DEFINIZIONI.

2.1. Sono definiti i seguenti termini:

- temperatura di blocco t_b: valore massimo prefissato della temperatura del liquido surriscaldato in corrispondenza o al di sotto della quale il dispositivo deve interrompere l'apporto di calore.
- campo di tolleranza: campo di temperatura indicato dal costruttore entro il quale avviene l'intervento di blocco del dispositivo, campo comprendente gli errori di ripetibilità, di deriva termica e di precisione di taratura.
- temperatura nominale di taratura t_n: temperatura alla quale è stato tarato il dispositivo di sicurezza termico (valore indicato dal costruttore).
- temperatura di intervento t_i: temperatura effettiva di intervento del dispositivo nei limiti del campo di tolleranza e comunque non superiore alla temperatura di blocco t_b.
- azione positiva: l'intervento deve verificarsi non soltanto al raggiungimento di un determinato valore della temperatura controllata, ma anche nel caso di avaria dell'organo sensibile, degli organi di trasmissione o della eventuale molla dell'organo finale di controllo.
- campo di omologazione: campo di temperatura, indicato dal costruttore, entro il quale può essere fissata la temperatura nominale di taratura t_n.

3. CARATTERISTICHE GENERALI.

3.1. Il dispositivo deve interrompere l'apporto di calore al raggiungimento nel circuito di una predeterminata temperatura ed è composto essenzialmente dai seguenti organi:

a) elementi sensibili alla grandezza da controllare: elementi sensibili alla temperatura del liquido surriscaldato, completi della relativa guaina di alloggiamento;

b) organi che trasmettono le variazioni dell'elemento sensibile all'organo finale di controllo: organi meccanici di trasmissione delle variazioni rilevate dall'elemento sensibile ovvero circuito contenente un fluido sensibile alle variazioni di temperatura e capace di trasmettere tali variazioni, con organi meccanici o con l'ausilio di altro circuito, all'organo finale di controllo;

c) organo finale di controllo:
- otturatore di una valvola d'intercettazione, installata sul tubo di afflusso del fluido combustibile, per i generatori a fuoco diretto;
- interruttore dell'energia elettrica di alimentazione per i generatori a riscaldamento elettrico;
- otturatore di una valvola d'intercettazione, installata sul tubo di afflusso del fluido primario, per i generatori costituiti da scambiatori di calore;
- otturatore di una valvola d'intercettazione, installata sul tubo di afflusso del fluido termovettore, per gli apparecchi utilizzatori.

L'organo finale di controllo può essere azionato direttamente o tramite dispositivo di servoazionamento ad azione positiva.

3.2. L'interruzione dell'apporto di calore deve avvenire in funzione della sola temperatura del fluido riscaldato indipendentemente dalla sua pressione, dalla pressione e temperatura del fluido combustibile o riscaldante e dalla temperatura ambiente.

3.3. Il dispositivo deve essere ad azione positiva. Nel caso di avaria degli elementi sensibili alla temperatura o degli organi di trasmissione o della eventuale molla dell'organo finale, l'azione positiva deve verificarsi prima che la temperatura del fluido riscaldato superi la temperatura prefissata t_b.
Espletata l'azione di interruzione, il dispositivo deve essere riattivato soltanto con azione manuale.

3.4. Gli elementi sensibili alla temperatura devono essere provvisti di guaina di alloggiamento realizzata con materiale buon conduttore di calore e resistente alla pressione di progetto del circuito del liquido surriscaldato e comunque non inferiore a 10 bar.

3.5. L'intervento dell'organo finale di controllo deve avvenire a temperatura compresa nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore.

3.6. L'ampiezza del campo di tolleranza dichiarato dal costruttore non deve essere superiore a 20° C.
La temperatura di blocco non deve superare la temperatura di progetto del generatore o del recipiente.

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

4.1. Nella progettazione delle membrature del dispositivo sottoposte a pressione o comunque ad altre sollecitazioni si deve tener conto delle condizioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 1972 nonchè, per quanto riguarda i materiali impiegati, devono essere soddisfatte le specificazioni tecniche applicative del suddetto decreto.

4.2. Materiali non previsti nelle specificazioni sopracitate potranno essere impiegati purchè, da parte del progettista, ne venga garantita l'idoneità alle condizioni di progetto e di impiego.

4.3. Le molle impiegate devono essere costruite con materiali idonei allo specifico uso classificato in normative o tabelle, di riconosciuta validità nazionale o internazionale e dimensionate secondo regime di carico di tensione di cui alle rispettive normative.

4.4. Qualora gli organi che trasmettono le variazioni dagli elementi sensibili all'organo finale di controllo comprendano interruttori elettrici, questi ultimi, oltre a rispondere alle normative CEI e CENELEC, dovranno essere del tipo stagno.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI COSTRUZIONE E DELLE PROVE DI FUNZIONALITÀ E DI RIPETIBILITÀ.

5.1. Il costruttore del dispositivo o la ditta importatrice, per ogni serie di dispositivi da sottoporre ad omologazione, deve approntare cinque prototipi identici del dispositivo da assoggettare alle verifiche ed alle prove sotto specificate.
Una serie è costituita da dispositivi aventi la stessa temperatura nominale di taratura o lo stesso campo di omologazione, gli stessi elementi sensibili alla temperatura, lo stesso organo di trasmissione e lo stesso tipo di organo finale di controllo.

5.2. Qualora venga richiesta l'omologazione della serie per l'intero campo di omologazione, le prove su prototipo di cui al successivo paragrafo 7, dovranno essere effettuate per tre temperature nominali di taratura, la minima, la media e la massima del campo di omologazione stesso.

5.3. L'ISPESL provvede alla campionatura di tre prototipi per ogni serie.

5.4. Le prove sono eseguite presso il laboratorio dell'ISPESL od eventualmente presso il laboratorio riconosciuto del costruttore o importatore, o di istituti riconosciuti che offrono garanzie tecniche, professionali e di indipendenza adeguate e soddisfacenti.

5.5. L'impianto di prova deve consentire il rilievo delle caratteristiche del dispositivo nelle condizioni di funzionamento, con il rispetto delle tolleranze indicate.

6. VERIFICHE E PROVE SUI PROTOTIPI.

6.1. Esame della documentazione sui materiali impiegati.

6.2. Controllo dimensionale da eseguirsi sui tre prototipi scelti.

6.3. Prova di funzionalità sui prototipi scelti, da eseguirsi come specificato al successivo punto 7.

6.4. Verifica meccanica del dispositivo, su un prototipo a scelta da eseguirsi come specificato al successivo punto 8.

6.5. Le prove eseguite presso il costruttore o importatore devono essere effettuate alla presenza di operatori dell'ISPESL o di esperti appartenenti ad un organismo notificato dei Paesi CEE.

6.6. Qualora l'organo finale del dispositivo sia costituito da una valvola d'intercettazione, dovrà essere fornito il certificato di prova idraulica a 1,5 volte la pressione massima d'impiego dichiarata dal costruttore.

6.7. Per quanto riguarda la produzione, le verifiche di cui ai punti 6.2. e 6.6. da effettuarsi su ogni singolo dispositivo, devono essere eseguite e certificate a cura del costruttore.

7. ESECUZIONE DELLE PROVE DI FUNZIONALITÀ.

7.1. Dispositivi aventi come organo finale una valvola d'intercettazione.

7.1.1. Al fine della verifica del funzionamento, la valvola d'intercettazione del prototipo del dispositivo viene applicata in serie ad un circuito alimentato con acqua o con aria compressa a pressione regolabile fino alla massima pressione

indicata dal costruttore. La presenza o meno del flusso attraverso la valvola, controllata visivamente, o con idoneo strumento, consente di constatare l'azione di blocco.

7.1.2. Alloggiati gli elementi sensibili, completi della relativa guaina, in un bagno termostatico od altro ambiente analogo, si effettuano le seguenti prove:

7.1.2.1. Dopo aver regolato la pressione del fluido di prova di cui al punto 7.1.1. nella sezione di ingresso della valvola ad un valore compreso tra il 50% e il 100% del valore massimo indicato dal costruttore, mantenendo la temperatura ambiente e quella del fluido di prova di cui al punto 7.1.1. che attraversa la valvola ad un valore tra i 15° e i 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta a partire da una temperatura di 50 °C inferiore alla temperatura nominale di taratura, con velocità non superiore a 2 °C per minuto primo, si verifica che l'intervento di blocco avvenga entro il campo di tolleranza della temperatura.

La prova viene ripetuta cinque volte sullo stesso prototipo. I cinque valori risultanti di t_i devono essere contenuti in una fascia pari al 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza. La media aritmetica degli stessi costituisce la temperatura t_{im} che non deve discostarsi da t_n di oltre il 40% del campo di tolleranza.

7.1.2.2. Le prove di cui al punto 7.1.2.1. vengono ripetute dopo aver azzerato la pressione di alimentazione nel circuito della valvola (ovvero disinserendo la valvola dal circuito). Il nuovo valore t_n di oltre il 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza.

7.1.2.3. Dopo aver riscontrato l'esito positivo delle prove di cui ai punti 7.1.2.1. e 7.1.2.2. e cioè che l'intervento del dispositivo è indipendente dalla pressione del fluido primario, le prove di cui ai punti successivi possono, per semplicità, essere effettuate sempre con il corpo valvola disinserito dal relativo circuito.

7.1.2.4. L'indipendenza dell'intervento di blocco dalla temperatura ambiente e dagli effetti della temperatura del fluido combustibile o riscaldante viene verificata con la seguente modalità: messo il dispositivo, ad eccezione degli elementi sensibili, in ambiente a temperatura regolabile, le prove di cui al punto 7.1.2.2. vengono ripetute dopo aver regolato la temperatura ambiente ad un valore di 60 °C ± 2 °C. I cinque valori risultanti devono essere compresi nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore.

7.1.2.5. Dopo aver ripristinato il valore della temperatura ambiente tra i 15° e i 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta con velocità di 4 °C ± 1, si deve verificare che l'intervento di blocco avvenga ad una temperatura di valore minore o uguale a t_b.

La verifica di cui sopra si ripete cinque volte sullo stesso prototipo.

7.1.2.6. Dopo esposizione degli elementi sensibili per un periodo di un'ora a temperatura superiore del 15% a quella di taratura nominale, si ripete la prova di cui al punto 7.1.2.2. Il nuovo valore medio di temperatura di intervento non deve discostarsi da t_n di oltre il 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza.

7.1.3. Verifica della sicurezza positiva a temperatura ambiente: si simula l'avaria dell'eventuale circuito ausiliario di trasmissione a pressione di fluido o elettrico e si verifica che avvenga l'intervento di blocco, operando come segue: dopo aver ripristinato il circuito ausiliario:

- si lima un tubo capillare (o una parte qualunque del sistema sensibile alla temperatura) sino quasi a raggiungere la cavità interna;
- si spezza in questo punto il tubo capillare e si verifica che avvenga l'intervento di blocco;
- si verifica l'impossibilità di riportare l'otturatore in posizione di apertura.

7.2. Dispositivi aventi come organo finale un interruttore dell'energia elettrica di alimentazione.

7.2.1. Al fine della verifica del funzionamento, l'interruttore del prototipo viene inserito in un circuito elettrico. L'interruzione del passaggio di corrente elettrica nel circuito, rilevata con idoneo strumento, consente di constatare l'azione di blocco.

7.2.2. Alloggiati gli elementi sensibili completi di guaina in un bagno termostatico od altro ambiente analogo, si effettuano le seguenti prove:

7.2.2.1. Dopo aver alimentato il circuito elettrico con un'idonea corrente, mantenendo la temperatura ambiente ad un valore compreso fra 15° e 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta, a partire da una temperatura di 50 °C inferiore alla temperatura nominale di taratura, con velocità non superiore a 2 °C per minuto primo, si verifica che l'intervento di blocco avvenga entro il campo di tolleranza della temperatura.

La prova viene ripetuta cinque volte sullo stesso prototipo. I cinque valori risultanti di t_i devono essere contenuti in una fascia pari al 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza. La media aritmetica degli stessi costituisce la temperatura t_{im} che non deve discostarsi da t_n di oltre il 40% del campo di tolleranza.

7.2.2.2. Dopo aver riscontrato l'esito positivo della prova di cui al punto 7.2.2.1., le prove di cui ai punti successivi possono, per semplicità, essere effettuate sempre con l'interruttore disinserito dal relativo circuito.

7.2.2.3. L'indipendenza dell'intervento di blocco della temperatura ambiente, viene verificato con le seguenti modalità: messo il dispositivo, ad eccezione degli elementi sensibili, in ambiente a temperatura regolabile, le prove di cui al punto 7.2.2.1. vengono ripetute dopo aver regolato la temperatura ambiente ad un valore di 60° ± 2 °C. I cinque valori risultanti devono essere compresi nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore.

7.2.2.4. Dopo aver ripristinato il valore della temperatura ambiente tra i 15° e i 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta con velocità di 4 °C ± 1, si deve verificare che l'intervento di blocco avvenga ad una temperatura di valore minore o uguale a t_b.

La verifica di cui sopra si ripete cinque volte sullo stesso prototipo.

7.2.2.5. Dopo esposizione degli elementi sensibili per un periodo di un'ora a temperatura superiore del 15% a quella di taratura nominale, si ripete la prova di cui al punto 7.2.2.1.

Il nuovo valore medio di temperatura di intervento non deve discostarsi da t_n di oltre il 40% dell'ampiezza del campo di tolleranza.

7.2.3. Verifica della sicurezza positiva a temperatura ambiente: La verifica viene effettuata come indicato al punto 7.1.3.

7.3. Qualora uno dei prototipi del dispositivo scelto per le prove non soddisfi le condizioni imposte, è consentita la riprova su altri due esemplari.

8. VERIFICA MECCANICA DEL DISPOSITIVO.

8.1. La costruzione del dispositivo deve garantire il permanere delle caratteristiche meccaniche anche a seguito di un congruo numero di interventi ripetitivi da eseguirsi in sede di omologazione del prototipo, alla fine dei quali verrà constatata la integrità dei meccanismi.

Il numero degli interventi verrà proposto dal costruttore e approvato dall'ISPESL in sede di approvazione del progetto.

8.2. Le prove di cui al punto 8.1. dovranno essere effettuate su uno dei prototipi già sottoposti alle prove di funzionalità.

9. CERTIFICAZIONI E CONTROLLI.

9.1. Dopo l'esito favorevole delle verifiche e delle prove eseguite sui prototipi, l'ISPESL o altro organismo notificato dei Paesi CEE rilascia l'attestato di omologazione del dispositivo.

9.2. L'ISPESL o altro organismo di cui al punto 9.1., che ha rilasciato l'attestato di omologazione, si riserva la facoltà di eseguire accertamenti anche senza preavviso, sulla produzione corrente per verificare la rispondenza della produzione di serie dei dispositivi al modello omologato.

9.3. In ogni caso, le prove di cui ai punti 6., 7. e 8. devono essere ripetute ogni cinque anni.

10. INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE.

10.1. Su ogni singolo dispositivo devono essere riportati i seguenti dati:

1) sigla di identificazione del costruttore;

2) sigla di identificazione del modello del dispositivo;

3) temperatura nominale di taratura t_n.

10.2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato dal certificato del costruttore che deve contenere i seguenti dati:

1) elementi di identificazione del dispositivo;

2) temperatura nominale

3) campo di tolleranza;

4) dichiarazione del costruttore dell'avvenuta verifica al banco del valore della temperatura nominale di taratura t_n per ogni esemplare posto in commercio, identificabile con gli elementi di cui al punto 10.1:

5) dichiarazione e data di prova idraulica, su ogni valvola, a 1,5 volte la pressione massima di impiego;

6) istruzioni per l'installazione l'uso e la manutenzione.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DEL DISPOSITIVO.

11.1. All'atto della richiesta di omologazione, il costruttore o la ditta importatrice deve presentare all'ISPESL o altro organismo notificato dei Paesi CEE domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) disegno costruttivo del dispositivo;

b) relazione tecnica esplicativa del funzionamento del dispositivo;

c) dichiarazione relativa alle caratteristiche costruttive del dispositivo di cui al punto 4;

d) schema e relazione tecnica esplicativa dell'eventuale impianto di prova presso il costruttore.

12. Tutta la documentazione deve essere firmata dal progettista regolarmente iscritto all'albo professionale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai fini del presente decreto sono riconosciuti e ammessi i prodotti in oggetto legalmente fabbricati e commercializzati in altro Stato membro della Comunità Europea, che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standards previsti dalla normativa italiana in materia.

Nel caso di dispositivi importati da altri Stati membri della CEE, la relativa documentazione può essere firmata dal fabbricante o da un tecnico abilitato secondo la normativa vigente nel Paese di origine del prodotto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 390/1982 prevede che: «Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota al punto 1.1 dell'allegato:

— Per il D.M. 1° dicembre 1985 si veda nelle premesse al presente decreto.

92G0096

DECRETO 27 settembre 1991, n. **450.**

Regolamento recante norme sui generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, convertito con legge 12 agosto 1982, n. 597;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE concernente le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Considerato che il 19 luglio 1990 si è conclusa la procedura di informazione comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 concernente «Regole tecniche riguardante i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1988);

Considerata la necessità di aggiornare il contenuto tecnico del sopracitato decreto, includendo anche quegli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione degli olii minerali;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 aprile 1991;

Constatato che in data 18 novembre 1991 è stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

I generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua sono soggetti alle regole tecniche allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

Le specifiche applicative hanno effetto dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto non si applica ai generatori ed ai recipienti a pressione che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già stati sottoposti da parte dell'ISPESL alle prove e verifiche di costruzione stabilite dalle disposizioni regolamentari all'epoca in vigore.

I generatori ed i recipienti di liquido surriscaldati già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere adeguati — per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio — entro il termine di nove mesi dalle presenti disposizioni.

A tale scopo l'utente dovrà presentare apposita relazione tecnica all'ISPESL ai fini della nuova omologazione dell'impianto.

Art. 4.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 febbraio 1988 «Regole tecniche riguardanti i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 settembre 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 164

ALLEGATO

REGOLE TECNICHE RIGUARDANTI I GENERATORI ED I RECIPIENTI CONTENENTI LIQUIDI SURRISCALDATI DIVERSI DALL'ACQUA.

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti regole costituiscono le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, titolo I, capo I - Liquidi sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e si applicano ai generatori e ai recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.
I suddetti liquidi surriscaldati devono essere destinati esclusivamente a scambiare calore in circuito chiuso e non utilizzati come materia prima.

1.1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole per liquido surriscaldato si intende una sostanza che alla temperatura ambiente ed alla pressione atmosferica si presenta allo stato solido o liquido e che durante l'esercizio degli apparecchi raggiunge temperature superiori a quella di ebollizione a pressione atmosferica.

1.2. Nel caso di generatore costituito da più circuiti nei quali circola lo stesso fluido surriscaldato, gli stessi saranno considerati come unico circuito ai fini dell'applicazione delle presenti regole, a condizione che i singoli circuiti siano reciprocamente non intercettabili ed in comunicazione non intercettabile con uno stesso sistema di espansione.

2. I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati sono soggetti, oltre che alle presenti regole, anche a quelle stabilite rispettivamente per i generatori ed i recipienti di vapore con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni, eccettuati gli articoli dal 16 al 33 e dal 36 al 42. In particolare per quanto riguarda la costruzione valgono le regole del decreto ministeriale 21 novembre 1972, mentre per quanto riguarda gli esoneri valgono, ove applicabili, le regole del titolo II del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

3. I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati ivi compresi i vasi di espansione devono essere dimensionati per pressioni e temperature di progetto non inferiori ai valori massimi raggiungibili nelle diverse membrature.

4. Non è ammesso l'impiego di combustibile solido non polverizzato.

5. Per i liquidi la cui temperatura di solidificazione è superiore alle più basse temperature raggiungibili nell'impianto, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che la solidificazione dei liquidi possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto stesso. Tale condizione deve essere esplicitata nella relazione tecnica di cui al punto 6.

6. Alla denuncia, oltre a quanto previsto dall'art. 47 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, deve essere allegato lo schema dell'impianto in cui sono inseriti gli apparecchi, con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nonché degli altri componenti previsti, con la loro ubicazione rispetto agli apparecchi stessi.

La denuncia va corredata inoltre da una relazione tecnica firmata dal progettista abilitato, nella quale devono essere indicati, insieme con gli elementi d'individuazione degli apparecchi e di tutti gli altri componenti, anche le caratteristiche di funzionamento dell'impianto ivi compreso il tempo di permanenza delle caratteristiche fisico-chimiche del liquido surriscaldato in relazione al fenomeno dell'invecchiamento.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le certificazioni o i cataloghi del produttore del liquido impiegato attestanti il tipo e le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto ed in particolare:

- la temperatura di ebollizione a pressione atmosferica;
- la temperatura di ebollizione alla pressione di progetto degli apparecchi, quando disponibile, oppure la temperatura limite superiore di utilizzazione del liquido surriscaldato;
- i dati necessari per il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza.

Nella relazione tecnica il progettista dovrà, inoltre, stabilire in base alle condizioni di funzionamento previste per l'impianto, la periodicità di esecuzione delle analisi che l'utente è tenuto ad effettuare sul prodotto, per controllare che non si siano verificati fenomeni di degrado del prodotto stesso.

7. Sistemi, dispositivi od apparecchiature diversi da quelli contemplati nelle presenti regole possono essere ammessi purché provvisti di adeguata certificazione rilasciata da organismi riconosciuti nel Paese CEE di origine che attesti la conformità alle finalità del presente decreto.

Capitolo II

DEFINIZIONI

1. Generatore di liquido surriscaldato.

Apparecchio costituito da un generatore a fuoco diretto o a riscaldamento elettrico, oppure da uno scambiatore di calore, in cui vengano riscaldati liquidi di cui al punto 1.1. del cap. I.

2. Sistema di espansione.

Sistema costituito da vaso di espansione, tubo di espansione e relativi accessori, avente la funzione di consentire le variazioni di volume del liquido in relazione alle variazioni di temperature previste ed allo stesso tempo di mantenere la pressione negli apparecchi entro i limiti stabiliti.

2.1. Vaso di espansione.

Recipiente avente capacità utile a contenere la completa variazione di volume del liquido.

2.2. Tubo di espansione.

Tubazione o parte di impianto che mette in comunicazione il generatore con il vaso di espansione.

3. Dispositivi di sicurezza.

Dispositivi, non azionati da energia esterna, destinati a garantire che la pressione e/o la temperatura non superino i limiti di progetto.

Limitatamente ai dispositivi di sicurezza termici di blocco, è consentito che gli stessi siano azionati da energia esterna, a condizione che in caso di mancanza di detta energia, il dispositivo intervenga automaticamente in modo che non venga superata la temperatura di progetto.

3.1. Dispositivi di sicurezza ad azione positiva.

Dispositivi come sopra, atti ad intervenire anche in caso di avaria dell'elemento sensibile e/o dei suoi collegamenti con l'organo di comando.

3.2. Valvola di sicurezza.

Valvola azionata dalla spinta sull'otturatore del fluido in pressione che ne provoca l'apertura vincendo la reazione di una forza antagonista applicata sull'otturatore stesso così da scaricare la quantità di fluido atta ad impedire che sia superata la pressione prestabilita. La valvola deve richiudersi quando venga ripristinata detta pressione entro lo scarto di chiusura ammesso.

3.3. Disco di rottura.

Dispositivo di sicurezza costituito da un disco, e relativo elemento di supporto, che si rompe ad una determinata pressione e, al contrario di una valvola di sicurezza, mantiene aperto lo scarico dopo l'intervento.

3.4. Guardia idraulica.

Dispositivo di sicurezza a tenuta di liquido.

3.5. Dispositivo termico di blocco dell'apporto di calore.

Dispositivo di sicurezza ad azione positiva, autoazionato ed agente su una valvola di intercettazione o un interruttore elettrico (nel caso di generatori a riscaldamento elettrico), che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore o al recipiente, al raggiungimento del limite prefissato di temperatura del liquido surriscaldato, limite che in ogni caso non deve essere superiore alla temperatura di progetto; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

Nel caso in cui il dispositivo sia azionato da energia esterna esso è dotato di una coppia di elementi sensibili ciascuno in grado di fare interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore o al recipiente.

4. Dispositivi di protezione.

Dispositivi destinati a prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza.

4.1. Dispositivi di protezione ad azione positiva.

Dispositivi di protezione il cui intervento si verifica non soltanto al raggiungimento di un determinato valore del parametro controllato ma anche in caso di guasto del sistema sensibile.

4.2. Termostato di blocco.

Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite prefissato di temperatura del liquido surriscaldato; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

4.3. Flussostato di blocco.

Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore quando la portata del liquido surriscaldato in circolazione scende sotto il minimo stabilito; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

4.4. Livellostato di blocco.

Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore nel caso in cui nel vaso di espansione il livello scenda al valore minimo stabilito; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

4.5. Pressostato di blocco.

Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite di pressione prefissato; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

5. Mezzo di alimentazione.
Apparecchiatura che ha la funzione di reintegrare le perdite di liquido e gli eventuali prelievi dall'impianto.
6. Dispositivo indicatore.
Dispositivo atto a consentire la lettura immediata dei valori di temperatura, pressione, livello.
7. Sistema di circolazione.
Sistema atto a trasferire all'esterno o dall'esterno del generatore il liquido surriscaldato.
8. Potenza termica nominale del generatore.
Massima quantità di calore dichiarata dal progettista che può essere ceduta in modo continuo al liquido nell'unità di tempo, espressa in kW (kcal/h).
9. Potenza termica nominale del focolare.
Quantità di calore sensibile che deve essere prodotta nell'unità di tempo nel focolare del generatore a fuoco diretto, espressa in kW (kcal/h) e riferita al p.c.i. convenzionale del combustibile, per conseguire la potenza termica nominale del generatore stesso.
10. Recipiente di liquido surriscaldato.
Recipiente contenente liquido surriscaldato destinato a riscaldare per via indiretta prodotti in elaborazione.
11. Temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi.
La temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi si assume convenzionalmente pari alla temperatura corrispondente al 2% in peso di distillato.

Capitolo III

SISTEMA D'ESPANSIONE

1. Ogni generatore deve essere in comunicazione non intercettabile con un sistema d'espansione, dimensionato dal progettista abilitato in base al volume del liquido contenuto nell'impianto ed al coefficiente di espansione corrispondente alla temperatura di progetto del generatore. Non sono ammessi vasi di espansione aperti.

1.1. Nel caso in cui le pompe di circolazione siano interposte fra generatore e vaso di espansione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) le pompe siano di tipo centrifugo;
b) vengano sigillati in posizione aperta, secondo le procedure di cui al successivo punto 1.2., gli organi di intercettazione di una o più pompe le cui bocche dovranno avere sezione complessiva non inferiore a quella di calcolo del tubo di espansione;
c) non siano interposte valvole di non ritorno.

1.2. Eventuali valvole di intercettazione non devono comportare restringimenti di sezione rispetto alla sezione di calcolo del tubo di espansione e devono essere piombate in posizione di completa apertura dall'organismo di controllo, al quale dovranno essere segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni della piombatura. Alla ditta utente è fatto carico di tenere un apposito registro per l'annotazione di ogni operazione di piombatura o spiombatura delle predette valvole.

1.3. Negli impianti con generatori in batteria un solo sistema di espansione può essere comune a tutti i generatori.

1.4. Nel dimensionamento del tubo di espansione si deve tenere conto della potenza termica del (dei) generatore, delle sue caratteristiche geometriche, del coefficiente di dilatazione termica e delle altre caratteristiche fisiche del liquido surriscaldato.
Il diametro interno del tubo di espansione deve comunque essere non inferiore a 25 mm.

1.5. Il vaso d'espansione deve essere munito di un indicatore di livello con segno di minimo.

1.6. Il vaso deve essere costruito, installato e dotato di accessori in conformità alle norme vigenti sugli apparecchi a pressione.
Gli accessori di sicurezza devono essere installati sul lato gas. Per pressioni di progetto non superiori a 1 bar è ammesso, quale dispositivo di sicurezza, la guardia idraulica purché il liquido di tenuta sia compatibile con il liquido contenuto nell'impianto e sia protetto dal gelo e, inoltre, il diametro interno del tubo del dispositivo sia non inferiore a 25 mm.

Capitolo IV

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. Valvole di sicurezza.

1.1. Ogni generatore e recipiente di liquido surriscaldato, salvo i recipienti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 1° dicembre 1975, deve essere dotato di almeno una valvola di sicurezza avente le seguenti caratteristiche.

1.2. Le valvole di sicurezza devono essere costruite, dimensionate ed installate in conformità alle specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974), salvo quanto appresso specificato. In ogni caso il diametro minimo dell'orifizio delle valvole deve essere non inferiore a 15 mm.

1.3. Le valvole devono essere di tipo omologato e dichiarate idonee, da parte del fabbricante delle valvole, a scaricare il liquido surriscaldato previsto o, nel caso di impianti esistenti, dal tecnico abilitato.

1.4. Le valvole di sicurezza devono essere installate direttamente sulla parte superiore del generatore oppure sulla mandata, il più vicino possibile all'attacco del generatore stesso, senza organi di intercettazione.
È ammessa l'installazione della valvola di sicurezza sul vaso di espansione quando tra generatore e vaso di espansione non vi sono organi di intercettazione o interposizione di pompe e sempreché le tubazioni di collegamento fra generatore e vaso di espansione siano adeguatamente dimensionate per la portata massima da scaricare. Per eventuali organi di intercettazione installati a monte e a valle delle valvole di sicurezza vale quanto prescritto dall'art. 22 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 e dalla relativa specifica tecnica applicativa.

1.5. Le valvole di sicurezza devono essere del tipo con coperchio chiuso e prive di leve di sollevamento; l'eventuale foro di sfiato deve scaricare in posizione di sicurezza.

1.6. Nel caso in cui le caratteristiche del liquido siano tali da pregiudicare il regolare funzionamento delle valvole, deve essere prevista l'installazione di un disco di rottura a monte.

1.7. Le valvole di sicurezza, nel caso siano sprovviste di disco di rottura a monte, devono essere, a cura dell'utente, smontate almeno una volta all'anno, per la loro manutenzione e taratura. In ogni caso la taratura delle valvole di sicurezza deve essere effettuata, in presenza dell'organo di controllo, con cadenza biennale.

2. Dischi di rottura.

2.1. I dischi di rottura devono essere di tipo omologato tenendo conto anche della temperatura di impiego ed installati in conformità alle specificazioni del decreto ministeriale 21 maggio 1974, nonché dimensionati con i criteri previsti per le valvole di sicurezza.

3. Scarico dei dispositivi di sicurezza.

Gli scarichi dei dispositivi di sicurezza devono essere convogliati in modo da non arrecare danno alle persone ed il convogliamento non deve pregiudicare il regolare funzionamento del dispositivo di sicurezza.

Dette condizioni devono essere esplicitamente dichiarate nella relazione tecnica di cui al cap. I, punto 6.

4. Dispositivo termico di blocco dell'apporto di calore.

4.1. Ogni generatore la cui temperatura di progetto è inferiore a quella di ebollizione del liquido corrispondente alla pressione di progetto, o per il quale viene indicata la sola temperatura limite superiore di utilizzazione del liquido surriscaldato, deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza termico omologato atto a bloccare l'apporto di calore al generatore. Esso deve essere ad azione positiva e riarmo manuale.

L'elemento sensibile alla temperatura, ovvero i due elementi sensibili alla temperatura, in caso di dispositivi azionati da energia esterna, devono agire:

- su una valvola d'intercettazione del combustibile, nel caso di generatori a fuoco diretto; nel caso di alimentazione con più tipi di combustibile, la valvola d'intercettazione deve essere prevista per ogni combustibile;
- su un interruttore dell'energia elettrica di alimentazione, nel caso di generatori a riscaldamento elettrico;
- su una valvola d'intercettazione del fluido primario, nel caso di generatori costituiti da scambiatori di calore.

4.2. Ogni recipiente la cui temperatura di progetto è inferiore a quella di progetto del generatore da cui riceve il liquido surriscaldato, deve essere protetto dal dispositivo di cui al precedente punto 4.1., avente la valvola d'intercettazione installata sulla tubazione d'ingresso del liquido surriscaldato.
La presente disposizione non si applica ai vasi di espansione, per i quali la temperatura di progetto non deve essere inferiore a quella di ebollizione, corrispondente alla pressione di taratura della relativa valvola di sicurezza.

4.3. Gli elementi sensibili del dispositivo termico di blocco devono essere installati:

- per i generatori, sui generatori o immediatamente all'uscita di essi, in ogni caso a monte di eventuali organi d'intercettazione;
- per i recipienti, sulla tubazione d'ingresso del liquido surriscaldato.

Capitolo V

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. Ogni generatore di liquidi surriscaldati a fuoco diretto o riscaldamento elettrico deve essere dotato dei seguenti dispositivi di protezione:
   - un termostato di blocco indipendente da quello eventualmente incluso nel termostato di regolazione;
   - un livellostato di blocco al vaso di espansione;
   - un flussostato di blocco;
   - un pressostato di blocco.

2. I dispositivi di protezione comportano:
   - un elemento sensibile alla grandezza da controllare;
   - un organo di comando che trasmette le variazioni rilevate dall'elemento sensibile all'organo finale di controllo;
   - un organo finale di controllo che interviene sulle grandezze da controllare.

   Nel caso di generatori alimentati da più tipi di combustibile, tali organi finali di controllo devono essere previsti per ogni combustibile.

   Gli organi di comando dei dispositivi di protezione di cui al precedente punto 1 devono operare su almeno due distinti organi finali di controllo. In ogni caso, i diversi dispositivi che controllano la stessa grandezza (pressione, temperatura, livello) non devono operare su un solo organo di controllo.

   Nel caso di bruciatori alimentati con circuiti elettrici monofase, è ammesso il collegamento in serie dei termostati di regolazione e di blocco e del pressostato di blocco, purché detti dispositivi interrompano direttamente il circuito elettrico e svolgano pertanto contemporaneamente la funzione di organo di comando e controllo.

   Nel caso dei generatori a riscaldamento elettrico, l'eventuale mancanza dell'energia elettrica ai sistemi di protezione, deve comportare l'automatico distacco dell'alimentazione di energia elettrica al generatore.

3. Generatori costituiti da scambiatori di calore.

3.1. I generatori costituiti da scambiatori di calore aventi pressioni e temperature di progetto del secondario non inferiori a quelle del primario devono essere dotati almeno di un flussostato di blocco.

3.2. Gli scambiatori che non ricadano nel precedente punto 3.1. dovranno essere dotati di almeno:
- un termostato di blocco;
- un pressostato di blocco;
- un flussostato di blocco.

3.3. Tutti i dispositivi devono operare su una valvola di intercettazione del fluido primario indifferentemente sulla tubazione d'ingresso o su quella di uscita dello scambiatore.

4. L'intervento dei dispositivi di protezione deve essere segnalato mediante allarme acustico e segnalazione luminosa.

Capitolo VI

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

1. Indicatori di pressione (manometri).

1.1. Ogni generatore deve essere munito di un indicatore di pressione con scala graduata in bar sulla quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione di taratura delle valvole di sicurezza. Il fondo scala degli indicatori di pressione deve essere compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione di taratura delle valvole di sicurezza.

1.2. Il controllo dell'indicatore di pressione può essere effettuato sull'impianto o su un banco appositamente attrezzato.

Per il controllo sull'impianto deve essere previsto un attacco filettato da 1/2" gas.

La differenza tra la lettura dell'indicatore di pressione e quella dello strumento di controllo non può discostarsi oltre il 3% del valore di fondo scala dell'indicatore di pressione.

2. Indicatori di temperatura (termometri).

2.1. Ogni generatore deve essere munito di un indicatore di temperatura con scala graduata in °C, immerso nel fluido o direttamente o in un pozzetto ed installato sul generatore o immediatamente all'uscita di esso, in ogni caso a monte di eventuali organi di intercettazione.

In prossimità dell'indicatore di temperatura deve essere previsto un pozzetto del diametro di 10 mm per l'applicazione dello strumento di controllo.

2.2. Il fondo scala degli indicatori di temperatura deve essere compreso fra 1,1 e 1,5 volte la temperatura di progetto dell'apparecchio a pressione.

2.3. La differenza tra la lettura dell'indicatore di temperatura e quella dello strumento di controllo non può superare ± 1% del valore di fondo scala.

3. Indicatore di livello.

3.1. L'indicatore di livello sul vaso di espansione di cui al cap. III. punto 1.5. può essere anche del tipo a indicazione riportata.

Capitolo VII

APPARECCHIATURE DIVERSE

1. Mezzi di alimentazione.

1.1. Ogni generatore deve essere provvisto di un mezzo di alimentazione del liquido avente prevalenza e portata tali da assicurare il completo reintegro delle perdite di liquido dell'impianto.

Nel caso di più generatori ubicati nella stessa centrale termica che alimentano uno stesso impianto è ammesso un unico mezzo di alimentazione.

1.2. Sulla tubazione di alimentazione deve essere applicata una valvola automatica di non ritorno.

Tra il generatore stesso e la valvola di non ritorno va inserita una valvola di intercettazione.

2. Sistemi di circolazione.

2.1. La circolazione del liquido surriscaldato deve essere assicurata da un sistema costituito da almeno due pompe di cui una costantemente di riserva, fatta eccezione per gli scambiatori di cui al punto 3.1. del capitolo V per i quali è ammessa l'installazione sul secondario di una sola pompa.

Nel caso in cui la portata sia ripartita su due pompe, occorre prevedere una terza pompa, usata come riserva, che abbia portata almeno pari alla maggiore delle due pompe in servizio.

2.2. Il flussostato di blocco deve interrompere l'apporto di calore nel caso di arresto della circolazione o di diminuzione della portata sotto un minimo prestabilito.

2.3. A monte del sistema di circolazione deve essere installato un filtro di caratteristiche adeguate al tipo di liquido surriscaldato impiegato.

2.4. Guarnizioni.

Le guarnizioni, i premistoppa e gli altri organi di tenuta devono avere caratteristiche di idoneità in relazione al tipo ed alle caratteristiche di pressione e temperatura del liquido surriscaldato impiegato.

2.5. Le pompe di circolazione devono essere mantenute in funzione mediante opportuno dispositivo temporizzatore, fintanto che la temperatura del liquido non scenda al di sotto di un limite prestabilito, quando, per qualsiasi motivo, venga interrotto il funzionamento dell'impianto.

La presente prescrizione non si applica nel caso in cui il progettista verifichi e dichiari nella relazione tecnica che le temperature delle singole membrature non possono superare in alcun caso, per azione del calore irradiato dalla muratura, la relativa temperatura di progetto.

3. Serbatoio di raccolta.

L'impianto deve essere dotato di un serbatoio di raccolta avente capacità atta a consentire lo svuotamento dell'impianto stesso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il quarto comma dell'art. 2 del D.L. n. 390/1982 prevede che: «Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazionesono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota al capitolo I, punto 1, dell'allegato:

— Per il D.M. 1° dicembre 1985 si veda nelle premesse al presente decreto.

Nota al capitolo IV, punto 2.1, dell'allegato:

— Il D.M. 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974, reca: «Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione».

92G0097

DECRETO 31 dicembre 1991.

Controvalore in lire dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742, recanti nuove norme per l'esercizio alle assicurazioni contro i danni e sulla vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986;

Accertato che per l'anno 1992 il controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea (ECU) va riferito al 31 ottobre 1991;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1991, n. C 285, che ha pubblicato il valore di conversione della predetta Unità di conto europea, al 31 ottobre 1991, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunità economica europea;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1991 e fino al 30 dicembre 1992, il controvalore in lire italiane dell'Unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, e 22 ottobre 1986, n. 742, è pari a lire 1532,81.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

92A0758

DECRETO 17 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Aster S.r.l.», in Genova, nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, modificato in data 2 giugno 1988, 3 novembre 1988, 17 settembre 1990 e 27 marzo 1991, con il quale si è provveduto a nominare il Comitato di sorveglianza presso la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, con il quale la società «Sogefin Milano S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del suddetto decreto-legge n. 233/1986;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1987, con il quale la società «C.I.I.Tur. S.p.a.», con sede in Genova, è stata assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del suddetto decreto-legge n. 233/1986;

Visti i decreti ministeriali 4 marzo 1988, con i quali alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società predette è stato preposto un collegio di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del 30 ottobre 1991, depositata in data 11 novembre 1991, con la quale il tribunale di Genova ha riconosciuto applicabile alla società «Aster S.r.l.», con sede in Genova, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 14-19 luglio 1988, l'art. 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Considerato che la «Aster S.r.l.» risultava controllata dalla «Tecfin S.r.l.», la quale era a sua volta controllata dalla «C.I.I.Tur. S.p.a.», che risultava posseduta dalla «Sogefin Milano S.p.a.», a sua volta controllante la «Fidimpresa S.p.a.»;

Considerato, altresì, che la «Aster S.r.l.» aveva con la «C.I.I.Tur. S.p.a.» unicità di direzione in quanto il suo amministratore era un dipendente della C.I.I.Tur. ed il suo procuratore generale faceva anche parte dell'organo amministrativo della C.I.I.Tur. medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Aster S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Aster S.r.l.», con sede in Genova, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Ronchi dott. Carlo Alessandro, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

Rizzo dott. Cesare, nato a Milano il 10 giugno 1929, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 8;

Tracanella avv. Umberto, nato a Milano il 16 settembre 1937, con studio in Milano, via Carlo Giuseppe Merlo n. 3.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Aster S.r.l.», i signori:

Bertoni prof. Alberto, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

Sbisà prof. Giuseppe, nato a Milano il 26 luglio 1938, residente in Milano, via Visconti di Modrone n. 21;

Picozzi dott. Carlo, nato a Roma l'11 agosto 1920 e residente in Roma, via Emilio Draconzio n. 10;

Bianchi ing. Aldo, nato a Roma il 2 ottobre 1926, residente in Milano, piazzale Gorini n. 8, in rappresentanza dei fiducianti;

Dina dott. proc. Massimo, nato a Milano l'8 marzo 1957, domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 15, in rappresentanza dei fiducianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0774

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Catania è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto contro che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Catania è accertato per i giorni 7 e 8 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0756

DECRETO 12 febbraio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Vittoria è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria è accertato per i giorni 23 e 24 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0757

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 23 dicembre 1991.

Modificazioni alla tabella *C* allegata al decreto ministeriale 4 giugno 1991 concernente determinazione della dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopacitata;

Visto il decreto interministeriale datato 4 giugno 1991 con il quale sono state determinate per l'anno 1991 le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze, nonché il collocamento fuori produzione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Vista la necessità di procedere ad una revisione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in cassa integrazione in relazione alle esigenze manifestatesi nel corso dell'anno 1991 in base all'andamento dei traffici;

Considerato che nell'anno 1990 non sono state fruite totalmente le giornate di cassa integrazione straordinaria assegnate per il predetto anno a favore della categoria in base al combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 85/1989 e dell'art. 3, comma 4, della legge n. 58/1990;

Ritenuto, altresì, che ai sensi della richiamata normativa il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato entro il 31 dicembre 1991, può essere fruito nel corso del 1992;

Considerato, pertanto, che gli stanziamenti previsti a tale titolo per ciascun anno 1990 e 1991 debbono essere considerati come un'entità unica afferente l'intero periodo previsto dalla legge medesima;

Sentite gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto interministeriale del 4 giugno 1991 è modificata in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto, tenuti presenti i criteri indicati nel decreto interministeriale in data 9 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FACCHIANO

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port.	Eccedenze	Dotazione organ. dipen.	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	24	5	2	26	2
Anzio	—	13	-	1	14	10
Arbatax	34	24	2	1	25	21
Augusta	5	11	-	1	12	10
Baia	6	23	1	-	23	22
Bari	25	20	2	2	22	4
Brindisi	37	40	2	3	43	26
Cagliari	26	34	3	4	38	2
Castellammare di Stabia	18	12	2	2	14	2
Catania	48	48	3	—	48	24
Chioggia	104	89	8	5	94	57
Civitavecchia	102	191	8	6	197	123
Crotone	30	11	2	1	12	12
Gaeta	39	6	2	—	6	2
Gallipoli	—	20	—	—	20	20
Gela	4	57	2	1	58	45
Genova M.V.-Carboni	600	632	33	43	675	277
Imperia	16	35	1	—	35	35
La Spezia	110	11	4	4	15	2
Livorno	376	535	23	28	563	155
Manfredonia	65	68	5	1	69	35
Marina di Carrara	185	36	16	9	45	5
Marsala-Mazara del Vallo	6	15	-	1	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo-Lipari	25	5	2	1	6	-
Molfetta-Barletta-Trani	29	11	2	1	12	6
Monfalcone	170	8	6	3	11	2
Monopoli	5	7	-	1	8	4
Napoli	212	160	15	10	170	165
Olbia	12	120	4	2	122	7
Palermo-Termini Imerese	89	130	6	3	133	81
Pantelleria	—	2	—	2	4	—
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	42	1	1	43	32
Porto Empedocle-Licata	15	60	3	2	62	56
Porto Nogaro	17	27	2	—	27	18
Portoscuso	22	3	2	1	4	2
Porto Torres	11	10	2	1	11	—
Pozzuoli	9	15	1	1	16	12
Ravenna	230	454	35	21	475	158
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	—	21	—	2	23	17
Salerno	198	156	7	4	160	125
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	195	114	15	6	120	18
Siracusa	47	20	2	1	21	31
Taranto	32	124	5	1	125	75
Torre Annunziata	5	3	1	3	6	5
Trapani	4	11	—	1	12	—
Trieste	294	369	20	4	373	204
Venezia	208	238	30	40	278	104
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia Marina	3	9	—	2	11	10
Gruppo portuale Lampedusa	—	9	1	—	9	6
Totali . . .	3.880	4.114	293	234	4.348	2.062

92A0746

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Approvazione del piano di riparto 1992 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone il fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/86 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 752/86 ed in particolare il comma 1 che attribuisce al CIPE le funzioni precedentemente esercitate dal CIPAA di programmazione in materia di politica agricola, agroalimentare e forestale;

Visti in particolare, della stessa legge n. 752/86: l'art. 3, relativo all'attribuzione dei fondi alle regioni ed alle province autonome; l'art. 4, concernente il finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'art. 5, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali; l'art. 6, relativo al finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 201/91 che prevede che il CIPE ripartisca i fondi per l'anno 1992 entro il 31 marzo del medesimo anno;

Vista la delibera del CIPE, in data 13 ottobre 1989, che approva la revisione del programma quadro del Piano agricolo nazionale 1986-1990, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989;

Vista la delibera CIPE in data 2 dicembre 1987 che approva tra l'altro il Piano forestale nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1988;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al coordinamento delle politiche connesse nell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa alle aree protette;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992) e la legge 31 dicembre 1992, n. 416, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale per il triennio 1992-94;

Vista in particolare la tabella *F* della predetta legge finanziaria relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali;

Considerato che nella citata tabella *F* per la legge n. 201/91 è previsto che la originaria autorizzazione di spesa di lire 3.085 miliardi è assegnata per lire 1.000 miliardi all'esercizio 1992 e per lire 2.085 miliardi all'esercizio 1993 che possono essere interamente impegnati;

Visti i piani nazionali di settore vitivinicolo, olivicolo-oleario, ovino-caprino approvati con delibera CIPE del 28 giugno 1990;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 - «Direttive sui fondi comunitari a finalità strutturali»;

Vista la delibera CIPE in data 30 luglio 1991 relativa al programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1992 con il concorso comunitario per il settore agricoltura;

Considerato che i regolamenti comunitari a fini strutturali trovano anche attuazione attraverso i fondi recati dal fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/87;

Visto il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 415/89 convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha tra l'altro stabilito che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dal riparto dei fondi dell'art. 3 ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 3 e dell'art. 6 della legge n. 752/86;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Viste le proposte presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con note n. 031072/11054 del 19 dicembre 1991 e n. 10001 del 15 gennaio 1992 concernenti sia la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 suddetti, sia le linee di intervento delle azioni orizzontali di cui al citato art. 4, nonché quelle relative all'attuazione dell'art. 6;

Visto il disegno di legge «Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui integrativi a tasso agevolato per operazioni di investimenti a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale» atto camera n. 5950 ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che un importo di lire 3 miliardi sia posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 luglio 1991, n. 201, per l'esercizio 1992;

Considerato che in vista del disegno di legge di cui sopra la disponibilità complessiva della citata legge n. 201/91 di lire 3.085 miliardi viene a ridursi a lire 3.082 miliardi;

Vista la legge 14 giugno 1990, n. 158, recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il fondo regionale di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/70, è costituito, fra l'altro, da una quota variabile, determinata con legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore;

Considerato che non si è ancora proceduto per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 158/90, all'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti debbono costituire la quota variabile di cui al succitato art. 3, comma 1;

Ritenuto pertanto, nelle more di detta individuazione, di procedere al riparto dei fondi di cui alla citata legge n. 201/91 per l'esercizio 1992 secondo le procedure della legge n. 752/86;

Considerato che sulle dette proposte il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 2, comma 2, della legge suddetta, ha svolto l'istruttoria prevista dalla legge stessa;

Considerato altresì che su detto piano di riparto si è espressa favorevolmente in data 18 dicembre 1991 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/88;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

1. L'autorizzazione di spesa prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 201/91 per l'esercizio finanziario 1992, pari a 3.085 miliardi di lire, come rimodulata dalla legge finanziaria 1992 n. 415/91, e tenuto conto di quanto disposto dal disegno di legge n. 5950 citato in premessa, è impegnabile per l'importo di lire 3.082 miliardi ai sensi dell'art. 2, comma 8, della medesima legge finanziaria.

2. Della predetta somma di lire 3.082 miliardi, ai sensi della tabella *F* della stessa legge finanziaria 1992, è erogabile nel corso dell'esercizio 1992 l'importo di lire 997 miliardi. La restante quota di lire 2.085 miliardi relativa all'anno 1993 potrà essere erogata solo a partire dall'esercizio finanziario 1993.

3. Del predetto importo di lire 3.082 miliardi la somma di lire 1.452 miliardi in termini di massa impegnabile è di lire 550 miliardi in termini di quota di fabbisogno per l'anno 1992 è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 752/86, delle regioni a statuto ordinario secondo quanto riportato nell'allegato *B* e la somma di lire 50 miliardi quale quota di fabbisogno 1992 per il finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario ex art. 18 della legge n. 984/77 di cui all'art. 3, comma 2, della medesima legge n. 752/86, secondo quanto ripartito nell'allegato *A*.

4. Le somme destinate all'attuazione delle azioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge n. 752/86, determinate in lire 1.197 miliardi in termini di massa impegnabile sono attribuite così come indicato negli allegati C/1 e C/2. In rapporto alla predetta somma di lire 1.197 miliardi per il 1992 la quota di fabbisogno finanziario è stabilita in lire 397 miliardi. Il Ministero dell'agricoltura comunicherà al CIPE l'attribuzione del predetto importo di lire 397 miliardi alle singole azioni. Dei predetti allegati ne sono parimenti approvati i contenuti. Qualora sia previsto che l'attuazione dei programmi di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 4 possa essere affidata ad organismi specializzati, sarà data priorità agli organismi che sono espressione delle organizzazioni agricole.

5. Per quanto concerne le azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, la partecipazione finanziaria dello Stato dovrà essere assicurata nella misura almeno del 50%. Quando gli interventi da svolgere interessano più regioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le stesse regioni o province autonome stipulano appositi accordi di programma: in tal senso le azioni da realizzare e gli obiettivi da conseguire sono definiti attraverso specifici programmi nazionali.

6. Nel quadro degli interventi di cui al comma 3, lettera *c*), dell'art. 4 della legge n. 752/1986 sono previsti contributi in conto capitale e/o concorsi attualizzati sugli interessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che consentano alle Cooperative di rilevanza nazionale di raggiungere equilibri finanziari e redditività per la loro competitività sui mercati.

7. Ai fini dell'approvazione dei progetti di competenza nazionale, di cui al comma 3, lettera *c*), dell'art. 4 della legge n. 752/1986, (su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) le regioni esprimono il proprio parere sulla compatibilità delle iniziative con i progetti regionali di sviluppo.

8. I fondi recati dalla legge n. 201/91, quando sono destinati a realizzare iniziative a favore del Mezzogiorno, sono da considerare quale quota parte di intervento

ordinario per la realizzazione dei programmi di attività derivanti dagli accordi di programma che saranno sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e le regioni;

9. L'importo destinato all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali, determinato in lire 283 miliardi in termini di massa impegnabile è ripartito secondo quanto previsto dall'allegato *D*.

10. L'importo destinato all'attuazione del Piano forestale nazionale approvato dal CIPE il 2 dicembre 1987, pari a 100 miliardi di lire in termini di massa impegnabile, è destinato al finanziamento delle azioni di cui all'allegato *E*.

11. Nell'attuazione della presente delibera le amministrazioni interessate avranno cura di applicare la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri citata in premessa, nonché di ricercare le opportune sinergie con i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per quanto concerne le finalità della legge n. 183/1989 (difesa del suolo) e della legge n. 394/1991 (aree protette) citate in premessa.

12. Gli allegati sopra indicati fanno parte integrante della presente delibera.

Roma, 31 gennaio 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 984/1977.

REGIONI	Fabbisogno finanziario 1992
Piemonte	7.202.518.561
Liguria	593.192.668
Lombardia	2.817.900.895
Provincia autonoma di Bolzano	1.582.278.813
Veneto	1.889.065.179
Emilia-Romagna	11.362.279.930
Toscana	6.016.112.147
Umbria	1.637.898.675
Marche	984.486.425
Abruzzo	2.591.899.360
Campania	4.823.477.798
Puglia	4.539.090.325
Basilicata	319.693.690
Sardegna	3.640.105.534
Totale . . .	50.000.000.000

ALLEGATO *B*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (Art. 3 della legge n. 752/1986)
(Milioni di lire)

REGIONI	Parametro ex legge n. 752/1986	Riparto quota pari a stanziamento 1991	Nuovo parametro previsto dal d.d.l. della nuova legge n. 752	Riparto quota aggiuntiva 1992	RIPARTO COMPLESSIVO 1992	
					Massa impegnabile	Quota di fabbisogno finanziario
Piemonte	5,316	66.556	6.538	13.076	79.632	30.164
Liguria	1,971	24.677	1,562	3.124	27.801	10.531
Lombardia	5,728	71.715	6.405	12.810	84.525	32.017
Veneto	5,995	75.057	6,133	12.266	87.323	33.077
Emilia-Romagna	7,805	97.719	7,394	14.788	112.507	42.616
Toscana	5,777	72.328	5,657	11.314	83.642	31.683
Umbria	2,788	34.906	2,205	4.410	39.316	14.892
Marche	3,397	42.530	3,519	7.038	49.568	18.776
Lazio	7,177	89.856	8,919	17.838	107.694	40.793
Abruzzo	6,391	80.015	5,983	11.966	91.981	34.841
Molise	3,872	48.477	2,465	4.930	53.407	20.230
Campania	13.753	172.188	12,687	25.374	197.562	74.834
Puglia	13,449	168.382	15.574	31.148	199.530	75.580
Basilicata	7,048	88.241	5,256	10.512	98.753	37.406
Calabria	9,533	119.353	9,703	19.406	138.759	52.560
Totale . . .	100,000	1.252.000	100,000	200.000	1.452.000	550.000

N.B. — La ripartizione è stata effettuata utilizzando per la quota eccedente lo stanziamento 1991 i nuovi parametri indicati all'art. 4, comma 3, del disegno di legge della nuova 752.

ALLEGATO C/1

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI A CARATTERE ORIZZONTALE PROMOSSE DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, NEL QUADRO DI UNA POLITICA DEI FATTORI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA NAZIONALE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (Legge n. 752/86, art. 4, comma 2).

Lettera a)

RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA, ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE; VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 80 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero dell'agricoltura e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dagli istituti universitari o altri organismi specializzati.

È accordata priorità: ai programmi di sviluppo delle biotecnologie; ai programmi diretti alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, e agroalimentari; ai programmi di messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione che riducano l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente; ai programmi di ulteriore sviluppo delle conoscenze in materia di lotta integrata; ai programmi di orientamento della produzione verso la nuova domanda di mercato inclusa quella per utilizzazione non alimentare ed energetica dei prodotti agricoli nonché quella connessa alle produzioni alternative; ai programmi di miglioramento e ristrutturazione di sistemi produttivi negli ambienti marginali, anche attraverso l'integrazione agrituristica;

2) adeguamento e potenziamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte degli istituti di cui sopra e con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura, di borse di studio sino a un massimo di 100 per anno e della durata di due anni estendibile a tre. Effettuazione di stages all'estero per l'aggiornamento professionale e scientifico dei ricercatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

3) programmi particolari con le finalità e le priorità di cui al punto 1) da attuare con istituti universitari o altri organismi specializzati promossi e finalizzati dal Ministero dell'agricoltura anche mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature scientifiche necessarie per la loro realizzazione;

4) programmi indirizzati alla valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica, con particolare riferimento a quelli che prevedono la riduzione dell'impiego dei mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, da realizzare su base nazionale coordinata anche a cura degli istituti ed organismi di cui al punto 3) nell'ambito di piani specifici coordinati e eventualmente in cofinanziamento con le regioni;

5) ricerche, studi e indagini specie nel campo tecnologico ed in quello dell'economia agraria, anche con riferimento all'aggiornamento del Piano agricolo nazionale e alle sue determinazioni applicative nonché la messa a punto dei piani nazionali di settore. I relativi programmi saranno attuati anche mediante convenzioni con organismi specializzati ed erogazione all'INEA, nella misura di 5 miliardi di lire ed all'ISMEA, di 5 miliardi di lire;

6) programmi di attività diretti al potenziamento strutturale ed operativo dell'Ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del Laboratorio centrale di idrobiologia.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONDITÀ. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO; PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 195 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati anche tramite le regioni; realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione; programma nazionale per il controllo ed il miglioramento della qualità del latte e delle carni;

2) iniziative di supporto all'attività delle regioni in materia di lotta all'ipofecondità del bestiame, incluso il settore ovicaprino e prosecuzione dei programmi cofinanziati con le regioni diretti ad assicurare nell'ambito della lotta all'ipofecondità assistenza agli allevamenti inclusi i servizi veterinari complementari;

3) riconversione di produzioni eccedentarie, sostegno e sviluppo di produzioni non eccedentarie e di particolari produzioni vegetali e animali ivi compresa l'acquacoltura in acqua salata e salmastra e l'allevamento di selvatici, da realizzare anche attraverso programmi nazionali o interregionali cofinanziati; definizione ed avvio e realizzazione del piano nazionale per l'avi-fauna ed erogazioni all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

4) iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione, controllo e certificazione anche varietale del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le regioni, nonché per mezzo di apposite erogazioni all'E.N.S.E.; realizzazione di centri finalizzati alla conservazione del germoplasma; realizzazione di campi di orientamento varietale in compartecipazione anche finanziaria con le regioni; potenziamento delle attività nel settore fitopatologico con relativa acquisizione delle attrezzature necessarie;

5) programma nazionale di lotta integrata, da realizzare anche in cofinanziamento con le regioni, finalizzato alla riduzione dell'impiego di fitofarmaci e di mezzi chimici in genere, sviluppato in particolare attraverso azioni coordinate di lotta biologica e di lotta guidata; realizzazione della rete nazionale di monitoraggio dei residui dei fitofarmaci; iniziative volte alla costruzione e/o al potenziamento dei centri per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche; sostegno a programmi di sviluppo ed adeguamento delle produzioni biologiche tendenti in particolare alla realizzazione dei servizi primari nel campo della ricerca, della formazione, dell'informazione e qualificazione;

6) realizzazione di programmi anche cofinanziati con le regioni, tendenti a diffondere pratiche colturali a basso impatto di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di derivazione chimica.

Lettera c)

INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 70 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese, nonché a quelle che permettono una migliore utilizzazione, con relativa riduzione d'impiego, di prodotti chimici;

2) indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola, nonché, pure in cofinanziamento con le regioni, divulgazione dei risultati e trasferimento dell'innovazione; analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica; promozione della realizzazione di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi;

3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi, secondo meccanismi di priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica, nonché per l'acquisto di macchine innovative e per macchine dimostrative.

Lettera d)

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI, ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 25 miliardi.

Con esclusione di interventi riferiti ad unità di prodotto e delle spese per pubblicità sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agro-alimentari individuati con denominazione di origine o con marchi collettivi, anche attraverso iniziative agrituristiche; iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

2) finanziamento di programmi predisposti dalle Unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, per la certificazione ed il riconoscimento della qualità dei prodotti e per i relativi controlli;

3) sostegno e valorizzazione dell'attività dei comitati nazionali, delle commissioni di settore e di altre istituzioni operanti, in base all'ordinamento vigente, per la tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di qualità;

4) salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine e tipica e comunque del «made in Italy».

5) attività sia nazionali che internazionali del Comitato del Codex Alimentarius.

Lettera è)

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE SOFISTICAZIONI RELATIVAMENTE AI PRODOTTI AGRICOLI ED A QUELLI DI USO AGRICOLO.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 10 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) potenziamento delle strutture degli uffici centrali e periferiche dell'ispettorato centrale repressione frodi, anche attraverso l'espletamento dei concorsi per il completamento dell'organico previsto dalla legge n. 462/86; acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

2) sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base a programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

3) programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, nonché per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti a fini di controllo della qualità;

4) programmi per la formazione professionale e per l'aggiornamento del personale dell'ispettorato centrale addetto ai compiti di vigilanza esterna ed alle attività di laboratorio;

5) completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati attraverso il conferimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato centrale repressione frodi, di trenta borse di studio di durata non superiore a due anni;

6) acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi riguardanti il settore in vigore nei vari Paesi della Comunità economica europea.

Lettera f)

PROMOZIONE COMMERCIALE SUL MERCATO INTERNO E SU QUELLI ESTERI, INCLUSE LE VENDITE PROMOZIONALI; ORIENTAMENTO DEI CONSUMI, ED EDUCAZIONE ALIMENTARE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 85 miliardi.

Con l'osservanza di quanto disposto dalla Regolamentazione comunitaria degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (87/C.302/06), sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) campagne di promozione commerciale sul mercato interno, da attuare anche attraverso convenzioni con gli organismi nazionali di settore, dirette in particolare alla valorizzazione delle produzioni di qualità;

2) campagne per la promozione commerciale sui mercati esteri da attuare con l'I.C.E. o con organismi specializzati nazionali o internazionali e campagne per la diffusione del «made in Italy»;

3) iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi e campagne di educazione alimentare, da realizzare anche attraverso organismi specializzati e mediante erogazioni a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione nella misura di lire 6 miliardi; iniziative e campagne a carattere nazionale, potranno essere attuate, anche in cofinanziamento con le regioni, nell'ambito di appositi programmi di attività.

Lettera g)

SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 80 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi di acquisizione, elaborazione e comunicazione, anche a cura di organismi specializzati e con l'uso delle moderne strumentazioni e tecnologie, delle informazioni interessanti le attività agricole; iniziative per la realizzazione o il potenziamento dei sistemi di informazione fattuale, bibliografica, di modelli matematici e statistici e dei tradizionali sistemi di trasferimento (convegni, seminari, pubblicazioni specializzate);

2) ristrutturazione della biblioteca ministeriale e costituzione di un centro di documentazione;

3) acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e non, e dei mezzi tecnici di produzione; effettuazione di analisi previsionali ed econometriche;

4) realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni del piano nazionale coordinato per i servizi di sviluppo agricolo anche attraverso la creazione o ristrutturazione di centri di servizio con particolare riferimento a quelli relativi alla divulgazione agricola nonché la formazione ed aggiornamento dei divulgatori agricoli secondo quanto previsto dal regolamento CEE 270/79 e successive modifiche;

5) realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura ed in armonia con le esigenze del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.), nonché miglioramento delle statistiche agrarie mediante tecnologie avanzate in collaborazione con regioni, ISTAT e CEE;

6) potenziamento del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) relativamente: alle attività concernenti la definizione delle modalità tecniche ed organizzative per l'acquisizione e/o elaborazione di dati; alle attività relative; all'informatizzazione dell'area finanziaria e produttiva; alla realizzazione della rete agrometereologica nazionale; all'automazione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; alla messa a punto del collegamento degli assessorati regionali con il S.I.A.N. e realizzazione di procedure pilota presso alcuni assessorati regionali; al completamento dell'automazione dei servizi centrali della gestione ex A.S.F.D., del Corpo forestale dello Stato, dell'Osservatorio nazionale foreste e legno e dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi; alla rilevazione campionaria dei dati microeconomici correnti relativi a determinate produzioni delle aziende agricole, nonché alla gestione centrale dei dati, ivi compresa la banca dati normativa; alla integrazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature del S.I.A.N.; realizzazione di un centro di formazione nazionale per operatori esperti in tecniche informatiche.

ALLEGATO *C/2*

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E RELATIVE DETERMINAZIONI APPLICATIVE (Legge n. 752/1986, art. 4, comma 3).

Lettera a)

PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 70 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) sviluppo della proprietà coltivatrice a struttura familiare e cooperativa; ampliamento ed accorpamento aziendale con finalità di ricomposizione e riordino fondiario, finanziamenti, per le finalità anzidette, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che opererà anche per mezzo degli enti di sviluppo agricolo o, in mancanza di questi, per mezzo di organismi regionali indicati dalle regioni interessate;

2) realizzazione, anche in cofinanziamento con le regioni, di progetti territoriali, dimostrativi e pilota, di ricomposizione e riordino fondiario e agrario.

Lettera b)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 20 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione di interventi diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, anche in relazione all'art. 8 della legge n. 752/1986;

2) iniziative a sostegno delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, attraverso l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, con priorità alle iniziative rivolte a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto;

3) realizzazione da parte delle unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli di servizi reali a vantaggio degli associati;

4) programmi a cura delle unioni riconosciute di rilevazione ed elaborazione di dati ivi compreso l'acquisto delle relative attrezzature nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni;

5) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione associazionistica.

Lettera c)

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 300 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazione, in parallelo ai processi di capitalizzazione da parte dei soci, di programmi diretti all'adeguamento della struttura finanziaria e alla realizzazione di investimenti materiali e immateriali esclusa l'attività promozionale, ai fini dello sviluppo dell'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in relazione alle possibilità offerte dal mercato;

2) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di managers di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa;

3) attività di monitoraggio nel campo della cooperazione rivolta alla conoscenza ed alla verifica dei risultati inerenti gli obiettivi proposti ed i risultati conseguiti.

Lettera d)

COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMPIANTI DI PROVVISTA, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA A FINI DI IRRIGAZIONE, NONCHÉ DELLE OPERE CONNESSE, IVI COMPRESE LE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA, LA CUI ESECUZIONE È A CURA DELLO STATO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 110 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) interventi destinati al completamento, adeguamento funzionale, ammodernamento e realizzazione di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica, la cui esecuzione è già a cura dello Stato, o riconosciute d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano di interesse nazionale;

2) interventi integrativi indispensabili per garantire l'utilizzazione delle risorse idriche disponibili;

3) finanziamento di oneri imprevisti (aumento dei costi delle espropriazioni, vertenze, riserve, revisione prezzi) inerenti l'esecuzione delle opere di cui sopra.

Lettera e)

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE FORESTE E DELLE AREE PROTETTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ATTRAVERSO MEZZI E SERVIZI AEREI.

Per le finalità di cui sopra è destinata la massa impegnabile di lire 110 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) realizzazioni di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di rilevante interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero;

2) realizzazione e gestione di centri visitatori nei parchi e nelle riserve naturali e connesse iniziative didattiche e culturali;

3) interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento di boschi di seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

4) iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

5) interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio ambientale e la rete informatica;

6) spese relative al potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.

Altre azioni di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Per le finalità della legge 8 novembre 1986, n. 752 e sulla base delle rispettive disposizioni normative da cui traggono origine, sono inoltre ammesse a finanziamento le seguenti azioni, con una massa impegnabile complessiva di lire 42 miliardi:

1) programma di interventi diretti a favorire l'adeguamento tecnologico di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli di cui all'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché di interventi per l'eventuale costituzione di capitali di dotazione;

2) realizzazione di impianti dimostrativi e pilota, di centri di servizio anche ai fini della divulgazione agricola e di particolari strutture ad alto contenuto tecnologico-innovativo, diretti a diffondere pratiche in grado di provocare riduzione dei costi di produzione nei processi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica anche con particolare riguardo agli impianti o alle strutture che rappresentano il naturale completamento di quelli già realizzati negli anni precedenti o che favoriscono la ristrutturazione e/o riconversione di impianti esistenti con riferimento a nuovi processi o nuovi prodotti; realizzazione di progetti a tecnologia avanzata la cui messa a punto metodologica e o sperimentale già ne consente il trasferimento alla fase di piena operatività;

3) attività relative alla partecipazione italiana in convegni o riunioni in organismi comunitari o internazionali in cui sono trattati argomenti d'interesse agricolo o agro-alimentare;

4) completamento del programma di ristrutturazione del sistema delle indagini statistiche in Italia previsto dalla decisione CEE n. 81/518 con l'erogazione alle regioni della somma di lire 6 miliardi.

TABELLA D

FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE (art. 5, legge n. 752/1986)
Massa impegnabile - milioni di lire

REGIONI	797/85 2328/91	355/77 866/90	1204/82	1401/86	1360/78	3528/86	3529/86	1654/86	TOTALI
Valle d'Aosta	3.229	1.455	--	455	-				5.139
Piemonte	27.462	6.750	—	4.143	217	-	1.124	--	39.696
Liguria	4.413	1.865	—	—				378	6.656
Lombardia	16.961	3.375		4.537		313	485		25.671
Provincia autonoma di Bolzano	3.555	682		2.299	-				6.536
Provincia autonoma di Trento	5.181	675	-	1.242	17	31			7.146
Friuli-Venezia Giulia	4.140	3.245		720	393	209	185		8.892
Veneto	14.470	2.700		1.604	651	334	370		20.129
Emilia-Romagna	15.937	3.241	-		434	347	370		20.329
Toscana	11.771	325			1.149	146	612	9.811	23.814
Umbria	4.662	653			260	784	212		6.571
Marche	5.381	2.456			867				8.704
Lazio	6.725	1.877		-	434		--	9.811	18.847
Abruzzo	9.984	1.860	-		325		-	-	12.169
Molise	4.761	—	—	-	—		740		5.501
Campania	—	920	—	—	-				920
Puglia	15.560	749	1.613	--	1.301	418	606		20.247
Basilicata	8.134	1.426	367		976	418	296		11.617
Calabria	5.929	595	--				-		6.524
Sicilia	4.404	1.068	12.831		867				19.170
Sardegna	7.341	1.083	189		109		-	-	8.722
Totale	180.000	37.000	15.000	15.000	8.000	3.000	5.000	20.000	283.000

ALLEGATO *E*

LEGGE N. 752/1986, ART. 6 - FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE NAZIONALE
(Delibera CIPE 2 dicembre 1987)

Lettera a)

CURA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEI BOSCHI ESISTENTI E REINTRODUZIONE DI SPECIE FORESTALI «NOBILI» PROPRIE DELL'AMBIENTE

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) programmi selvicolturali di miglioramento e manutenzione periodica che abbiano come finalità il raggiungimento di una più elevata efficienza ecologica e produttiva dei boschi cedui, delle fustaie degradate, dei boschi danneggiati da fattori patogeni e da eventi climatici, dei nuovi rimboschimenti; interventi di manutenzione di strade forestali esistenti che non comportino alterazioni delle funzioni originarie e danni all'ambiente. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione esistenti o di nuova costituzione; agli interventi realizzati dai piccoli proprietari boschivi e da aziende agro-silvo-pastorali a conduzione diretta;

2) interventi colturali negli impianti esistenti e nei nuovi impianti di arboricoltura produttiva costituiti da pioppeti, cedui di castagno, piante a rapida crescita, sugherete, che abbiano come finalità la valorizzazione produttiva degli impianti stessi nel rispetto del loro valore ambientale. È accordata priorità: agli interventi realizzati dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi di gestione forestale; agli interventi realizzati dalle imprese di utilizzazione forestale e di prima lavorazione del legno che siano anche proprietarie degli impianti in questione;

3) azioni di rimboschimento aventi come finalità la reintroduzione di latifoglie cosiddette «nobili» indigene, quali ciliegio, noce, acero o l'introduzione di piante tartufigene su terreni riconosciuti adatti, anche in sostituzione di specie forestali estranee all'ambiente e al paesaggio. È accordata priorità alle azioni realizzate dai proprietari pubblici e privati riuniti in consorzi forestali di gestione.

Lettera b)

MIGLIORAMENTO GESTIONALE DELLE IMPRESE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI «CONSORZI FORESTALI DI GESTIONE» E LA DIFFUSIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE; SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE FORESTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNOLOGIE INNOVATIVE; SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CAMPO FORESTALE.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

1) iniziative di gestione consortile delle proprietà forestali o a prevalente componente forestale, pubbliche e private, che rispondono a finalità di aumento dell'efficienza di impresa e di aumento dell'efficacia gestionale dei boschi in termini economici ed ecologici. Nell'ambito di tali iniziative, sarà data priorità all'adozione di strumenti di pianificazione pluriennale dell'attività di cura, utilizzazione e conservazione dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali interessati;

2) finanziamenti ai proprietari boschivi e alle imprese di utilizzazione forestale per l'acquisto di utensili, macchine operatrici e tecnologie forestali specifiche che vadano a sostituire dotazioni esistenti caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Per le macchine operatrici potranno essere adottati meccanismi di incentivo alla rottamazione affini a quelli già operanti nel settore agricolo. Dovrà essere accordata priorità agli investimenti in tecnologie forestali altamente innovative capaci di rilevanti riduzioni dei costi e dei rischi di danno ambientale connessi alle operazioni forestali e agli incendi boschivi;

3) iniziative rivolte alla formazione professionale degli operai e dei tecnici forestali miranti alla diffusione delle tecniche più moderne di cura, utilizzazione, protezione dei boschi e alla prevenzione degli incidenti nelle lavorazioni forestali. È accordata priorità alle iniziative di carattere cooperativo e a quelle rivolte ai giovani operatori forestali.

Lettera c)

SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL VERDE URBANO E DEI BOSCHI IN CITTÀ

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

sviluppo del verde urbano e periurbano; miglioramento dei parchi a presenza boschiva e dei boschi nelle aree metropolitane pure attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico del personale addetto. Si farà ricorso anche al cofinanziamento tra le regioni ed i comuni interessati, utilizzando forme di intervento creditizio attraverso la Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO *E/1*

RIPARTIZIONE DELLE SOMME DESTINATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO FORESTALE NAZIONALE (art. 6 della legge n. 752/1986).

REGIONI	Coefficiente di ripartizione	Massa impegnabile in milioni di lire
Piemonte	6,777	6.777
Liguria	2,590	2.590
Lombardia	5,738	5.738
Veneto	3,655	3.655
Emilia-Romagna	5,012	5.012
Toscana	8,533	8.533
Umbria	3,043	3.043
Marche	3,330	3.330
Lazio	9,495	9.495
Abruzzo	8,972	8.972
Molise	3,740	3.740
Campania	10,284	10.284
Puglia	6,568	6.568
Basilicata	8,111	8.111
Calabria	14,152	14.152
Totale	100,000	100.000

92A0762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 761ª seduta pubblica per martedì 25 febbraio 1992, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia (6263). *Relatore:* ZAMPIERI (Relazione orale).

92A0822

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimenti di notai

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1992:

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cherchi Gianni, notaio residente nel comune di Cagliari Monserrato, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

Sgroi Leonarda Antonella, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Dossola Carlo, notaio residente nel comune di Chiusa, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Merano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Colonna Romano Eduardo, notaio residente nel comune di San Cataldo, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Barnini Claudio, notaio residente nel comune di Rignano sull'Arno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

De Grazia Domenico, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Bonaca Bonazzi Emilio, notaio residente nel comune di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Mazzara Giuseppa, notaio residente nel comune di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Cambri Luigi, notaio in Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Gavirate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Novelli Franco, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Reschigna Antonio, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Santarcangelo Giovanni, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mililotti Sergio, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Frattaminore, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Valentino Concetta, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Gaeta Tommaso, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Cutolo Maria, notaio residente nel comune di Palma Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Aureli Carlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Forcella Marco, notaio residente nel comune di Manoppello, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Scipione Valerio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cambiaggi Stefano, notaio residente nel comune di Montepulciano, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione;

Labriola Michele, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico, distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1992:

il decreto ministeriale 6 febbraio 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto alla sede di Cortina d'Ampezzo, distretto notarile di Belluno;

Ripa Paolo, notaio residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Cortina d'Ampezzo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 6 febbraio 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Cambri Luigi alla sede di Gavirate;

Linares Massimo, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Gavirate, distretto notarile di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 6 febbraio 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Santarcangelo Giovanni alla sede di Milano;

Friedmann Ugo, notaio residente nel comune di Bresso, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 6 febbraio 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Aureli Carlo alla sede di Bracciano;

Scardamaglia Fernando, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Bracciano, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 6 febbraio 1992 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Forcella Marco alla sede di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma;

Porceddu Federico, notaio residente nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

92A0763

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), licenziati dal 27 dicembre 1984 al 9 luglio 1988:

periodo: dal 6 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 28 settembre 1986 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 29 ottobre 1986 al 2 novembre 1987:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 20 aprile 1990 al 19 ottobre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 20 ottobre 1990 al 19 aprile 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 21 ottobre 1987 al 21 ottobre 1988:

periodo: dal 20 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *Ditta Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 9 aprile 1984:

periodo: dal 29 settembre 1990 al 28 marzo 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *Ditta Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 9 aprile 1984:

periodo: dal 29 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Coriman*, con sede in Atri (Teramo) e stabilimento di Atri (Teramo), licenziati dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 20 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 ottobre 1984: dal 16 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *Ditta Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 14 novembre 1983:

periodo: dall'8 maggio 1990 al 7 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *Ditta Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 14 novembre 1983:

periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *Ditta Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), licenziati dal 14 novembre 1983:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Industria biellese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 18 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 dicembre 1985: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Apell*, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e stabilimento di S. Giovanni Teatino (Chieti), licenziati dal 27 aprile 1988 al 26 aprile 1989:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 6 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Maiella di Mariano Del Negro & C.*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti), licenziati dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 16 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laterizi f.lli Di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo) e stabilimento di Montorio al Vomano (Teramo), licenziati dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1988:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1987 al 2 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, produzione oggetti igienico-sanitari ISTAT 248.4, operanti in comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 4 dicembre 1991 con effetto dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, produzione oggetti igienico-sanitari ISTAT 248.4, operanti in comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 4 dicembre 1991 con effetto dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore strumenti musicali e loro accessori codice ISTAT 492 operanti in Castelfidardo e Osimo (Ancona) a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 12 marzo 1991 con effetto dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

21) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore strumenti musicali e loro accessori codice ISTAT 492 operanti in Castelfidardo e Osimo (Ancona) a decorrere dal 13 giugno 1988:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 marzo 1991 con effetto dal 1° gennaio 1990;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino sud*, con sede in Gissi (Chieti) e stabilimento di Gissi (Chieti), licenziati dal 24 febbraio 1988 al 23 agosto 1988:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 23 agosto 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, licenziati dal 28 settembre 1981:

periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Industria mobili banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 2 novembre 1987:

periodo: dal 2 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Venchi unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 18 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 4 aprile 1985:

periodo: dal 17 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sidermun*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), licenziati dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 10 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Enna. — Costruzione della strada a S.V. Caltanissetta-Gela. Impresa CISA di Udine. Lavoratori licenziati dall'8 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990.

2) Area del comune di Senise (Potenza). — Ditta Pessina costruzioni. Lavori III lotto - III tronco strada a scorrimento veloce della Valle del fiume Sinni. Prog. 52/68. Lavoratori licenziati dal 23 ottobre 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990.

3) Area del comune di Senise (Potenza). — Ditta Pessina costruzioni. Lavori III lotto - III tronco strada a scorrimento veloce della Valle del fiume Sinni. Prog. 52/68. Lavoratori licenziati dal 23 ottobre 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 23 aprile 1990 al 22 ottobre 1990.

4) Area del comune di Senise (Potenza). — Ditta Pessina costruzioni. Lavori III lotto - III tronco strada a scorrimento veloce della Valle del fiume Sinni. Prog. 52/68. Lavoratori licenziati dal 23 ottobre 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 23 ottobre 1990 al 22 aprile 1991.

5) Area del comune di Senise (Potenza). — Ditta Pessina costruzioni. Lavori III lotto - III tronco strada a scorrimento veloce della Valle del fiume Sinni. Prog. 52/68. Lavoratori licenziati dal 23 ottobre 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 23 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

6) Area del comune di Matera. — Ditta COGEI - Cantiere Matera-La Martella. Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990.

7) Area del comune di Matera. — Ditta COGEI - Cantiere Matera-La Martella. Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 15 agosto 1990 al 14 febbraio 1991.

8) Area del comune di Matera. - Ditta COGEI - Cantiere Matera-La Martella. Lavori di costruzione dei viadotti e del corpo ferroviario della tratta Ferrandina-Matera. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 15 febbraio 1991 al 15 maggio 1991.

9) Area del comune di Milazzo e Terme Vigliatore (Messina). — Raddoppio ferroviario della linea Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 27 febbraio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989.

10) Area del comune di Napoli. — Realizzazione programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del compartimento FF.SS. di Napoli - Ditta Verde Vincenzo. Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 1989:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 15 gennaio 1989 al 30 luglio 1989.

11) Area dei comuni in provincia di Salerno - Area Vallo della Lucania. — Realizzazione della strada a S.V. Vallo Scalo-Futani. Lavoratori licenziati dal 1° luglio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990.

12) Area dei comuni di Celle di Bulgheria, Vallo della Lucania e Capaccio Scalo (Salerno). — Realizzazione di sentieri pedonabili sulla linea Reggio Calabria-Battipaglia tratta Celle di Bulgheria-Battipaglia. Ampliamento sede. Lavoratori licenziati dal 22 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990.

13) Area del comune di San Pietro Infine (Caserta) - Aziende impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria Rocca d'Evandro-Venafro. Lavoratori licenziati dal 12 marzo 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 12 marzo 1990 all'11 settembre 1990.

14) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera) - Impresa Cogefar-Impresit per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del metapontino. - Progetto speciale n. 14/2582. Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 26 ottobre 1990 al 25 aprile 1991.

15) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera) - Impresa Cogefar-Impresit per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del metapontino. - Progetto speciale n. 14/2582. Lavoratori licenziati dal 26 ottobre 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 26 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

16) Area del comune di Gioia del Colle (Bari) - Ditte Spartaco e Giacovelli costruzioni, impegnate nei lavori di raddoppio della ferrovia Bari-Taranto, tratto Gioia del Colle-Castellaneta. Lavoratori licenziati dal 18 ottobre 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991.

17) Area del comune di Gioia del Colle (Bari) - Ditte Spartaco e Giacovelli costruzioni, impegnate nei lavori di raddoppio della ferrovia Bari-Taranto, tratto Gioia del Colle-Castellaneta. Lavoratori licenziati dal 18 ottobre 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 18 aprile 1991 all'11 agosto 1991.

18) Area del comune di Benevento - Realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 28 maggio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990.

19) Comuni di Guardia Piemontese, Acquappesa, Fuscaldo (Reggio Calabria). — Lavori di costruzione della variante s.s. 18 esterna all'abitato di Guardia P.se Marina, primo e secondo lotto. Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1991:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 18 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Genova-Voltri, licenziati dal 20 maggio 1987 al 22 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Savinil* già *Cobra due*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 21 marzo 1987 al 20 settembre 1988:

periodo: dal 16 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), licenziati dal 13 agosto 1986 al 10 febbraio 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *F.lli Pino Francesco & Carmelo di P. Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina) e stabilimento di Barcellona (Messina), licenziati dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 maggio 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

5) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *meccanico, codice ISTAT 316.3*, operanti in comune di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 30 giugno 1989:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 30 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *meccanico, codice ISTAT 316.3*, operanti in comune di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 30 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 30 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati delle aziende del settore *meccanico, codice ISTAT 316.3*, operanti in comune di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 30 giugno 1989:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 30 giugno 1989;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture tessili centrali*, con sede in Trevi (Perugia) e stabilimento di Trevi (Perugia), licenziati dall'8 maggio 1989 al 7 novembre 1989:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 7 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. e C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 25 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G. e C. Autogrues*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 24 marzo 1989 al 23 settembre 1989:

periodo: dal 24 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 25 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.T. Castoldi*, con sede in Marnate (Varese) e stabilimento di Parabiago (Milano), licenziati dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 19 maggio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sider Torri*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno), licenziati dal 4 febbraio 1987:

periodo: dal 6 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1991.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *carpenteria metallica*, operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 23 aprile 1986:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 8 ottobre 1991 con effetto dal 23 aprile 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *carpenteria metallica*, operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 23 aprile 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 8 ottobre 1991 con effetto dal 23 aprile 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *carpenteria metallica*, operanti in provincia di Napoli a decorrere dal 23 aprile 1986:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 ottobre 1991 con effetto dal 23 aprile 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1991.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *siderurgico*, operanti in comune di Arzano (Napoli), a decorrere dal 19 dicembre 1989:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 19 dicembre 1989;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Arpa*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1990 al 19 giugno 1991;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1991.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del *settore produzione di calzature cod. ISTAT 451.1*, operanti in Macerata e Corridonia (Macerata), a decorrere dal 26 maggio 1990:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 26 maggio 1990;
causa: crisi di settore.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *produzione di calzature cod. ISTAT 451.1*, operanti in Macerata e Corridonia (Macerata), a decorrere dal 26 maggio 1990:

periodo: dal 26 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 26 maggio 1990;
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *produzione in serie di camicie* operanti in comune di Palermo, a decorrere dal 12 giugno 1990:

periodo: dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 12 giugno 1990;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cetel*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento), licenziati dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 12 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *industria delle paste alimentari (ISTAT 417/81)* operanti in comune di Foggia, a decorrere dal 29 dicembre 1990:

periodo: dal 29 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 29 dicembre 1990;
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mitico industria confezioni*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), licenziati dal 5 novembre 1990 al 4 maggio 1991:

periodo: dal 5 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 luglio 1991: dal 6 novembre 1989;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Decorgiorgi*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 7 luglio 1987:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 7 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Decorgiorgi*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), licenziati dal 7 luglio 1987:

periodo: dal 7 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 7 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siracusana navalmeccanica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 9 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siracusana navalmeccanica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa, licenziati dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 9 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tec - Friuli*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), licenziati dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 5 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 marzo 1981: dal 3 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), licenziati dal 23 novembre 1984 al 14 febbraio 1988:

periodo: dal 13 agosto 1990 al 12 febbraio 1991;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento di Savignone (Genova), licenziati dal 23 novembre 1984 al 14 febbraio 1988:

periodo: dal 13 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1992 i lavoratori licenziati, già percettori del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427, di cui al decreto interministeriale n. 11953 del 27 gennaio 1992, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a diciotto mesi ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *estrazione materiali lapidei*, operanti in comune di Sciacca (Agrigento), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 20 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 8 agosto 1989 con effetto dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ghisfond*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 28 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 18 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Werner Steffen e figli*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara), licenziati dal 27 marzo 1987 al 30 marzo 1988:

periodo: dal 23 settembre 1990 al 22 marzo 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Werner Steffen e figli*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara), licenziati dal 27 marzo 1987 al 30 marzo 1988:

periodo: dal 23 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona), licenziati dall'11 settembre 1988 al 13 marzo 1989:

periodo: dal 15 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.I.R.I.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 13 giugno 1985:

periodo: dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984, dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emiplast*, con sede in Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro) e stabilimento di Borgomassano di Montecalvo in Foglia (Pesaro), licenziati dal 13 dicembre 1985:

periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ite*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1990 al 12 marzo 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ite*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *confezioni in maglieria esterna e intimo, cod. ISTAT 436.3.01*, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 30 luglio 1991 con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *confezioni in maglieria esterna e intimo, cod. ISTAT 436.3.01*, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 luglio 1991 con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gaslini*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 25 febbraio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 25 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 6 novembre 1986
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1991.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gaslini*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, licenziati dal 25 febbraio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1991.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Salvarani*, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimento di Baganzola (Parma), licenziati dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990:

periodo: dal 16 maggio 1991 all'11 agosto 1991.
CIPI 22 dicembre 1987: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Fibres*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Nera Montoro di Narni (Terni), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 6 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *aziende industriali operanti nell'area di Sigonella (Catania)* operanti in Sigonella (Catania) a decorrere dal 3 agosto 1981:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 aprile 1991 con effetto dal 1° luglio 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Goti Nazzareno*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimenti di Capalle di Campi Bisenzio (Firenze) e Comeana di Carmignano (Firenze), licenziati dal 15 aprile 1990 al 14 ottobre 1990:

periodo: dal 15 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 maggio 1990: dal 20 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 marzo 1991.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *produzione in serie di camicie* operanti in comune di Palermo, a decorrere dal 12 giugno 1990:

periodo: dal 12 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991 con effetto dal 12 giugno 1990;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La Cosentina*, con sede in Salerno e stabilimento di Botricello (Catanzaro) licenziati dal 12 ottobre 1990 all'11 aprile 1991:

periodo: dal 12 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 giugno 1989: dal 1° agosto 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *ceramico*, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977.

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11326/26 del 16 ottobre 1990.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *ceramico*, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990,
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11326/27 del 16 ottobre 1990.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11595/2 del 30 aprile 1991.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11754/17 dell'8 agosto 1991.

26) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo) licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

27) Lavoratori dell'azienda S.a.s. *Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Catania ed Enna - Aziende impegnate nella costruzione dell'acquedotto Ancipa. Lavoratori licenziati dal 24 febbraio 1990:

periodo: dal 24 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
delibera CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

2) Area dei comuni di Catania ed Enna - Aziende impegnate nella costruzione dell'acquedotto Ancipa. Lavoratori licenziati dal 24 febbraio 1990:

periodo: dal 24 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
delibera CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, i lavoratori già occupati nei cantieri della costruenda centrale ENEL di Gioia Tauro (Reggio Calabria) alla data del 18 luglio 1990 e licenziati successivamente al 19 novembre 1990, già percettori del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 427/75, di cui al decreto ministeriale n. 11901 del 27 dicembre 1991 continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a 27 mesi ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro) è prolungata dal 5 marzo 1990 al 4 settembre 1990.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro) è prolungata dal 5 settembre 1990 al 4 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1992, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nei comuni di Assemini (Cagliari) e Ottana (Nuoro) è prolungata dal 5 marzo 1991 all'11 agosto 1991.

92A0751

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Nuova Vita», con sede in Reggio Calabria, costituita il 25 maggio 1983 per rogito notaio Sergi Consolato Romano, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Carlo Porcino, via Crocefisso, 50, Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «La Mimosa», con sede in Montesilvano, costituita il 30 novembre 1978 per rogito notaio Rozzi Pasquale, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Michele Vacca, via Tuscolana, 687, 00174 Roma.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1992, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Casa», con sede in Bergamo, costituita il 18 ottobre 1979 per rogito notaio Parimbelli, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Luigino Ruffini.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti all'avv. Italo Sgueglia, commissario governativo della società cooperativa «Alleanza», con sede in Brindisi, sono stati prorogati fino al 28 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti al dott. Vitantonio Tondo, commissario governativo della società cooperativa «Villa Molfetta», con sede in Bitonto (Bari), sono stati prorogati fino al 31 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti al dott. Filippo Jannelli, commissario governativo della società cooperativa «Sice tipo B zona 5 Nord 121», con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 31 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi, commissario governativo della società cooperativa Raffaello, con sede in Palo del Colle (Bari), sono stati prorogati per un periodo di tre mesi, fino al 28 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti al rag. Marcello Peruzzi, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Galeno», con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 28 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992, i poteri conferiti all'avv. Felice Assennato, commissario governativo della società cooperativa Casa 77, con sede in Firenze, sono stati prorogati fino al 29 febbraio 1992.

92A0766

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 febbraio 1992, è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

92A0767

MINISTERO DEL TESORO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,300	1217,300	1217,500	1217,300	1217,300	1217,300	1217,660	1217,300	1217,300	1204,200
E.C.U.	1535,950	1535,950	1536 —	1535,950	1535,950	1535,950	1535,900	1535,950	1535,950	1535,550
Marco tedesco	750,900	750,900	751 —	750,900	750,900	750,900	750,890	750,900	750,900	751,510
Franco francese	220,610	220,610	220,800	220,610	220,610	220,610	220,640	220,610	220,610	220,610
Lira sterlina	2159,950	2159,950	2160 —	2159,950	2159,950	2159,950	2159,900	2159,950	2159,950	2158 —
Fiorino olandese	667,420	667,420	667,500	667,420	667,420	667,420	667,500	667,420	667,420	667,740
Franco belga	36,481	36,481	36,500	36,481	36,481	36,481	36,475	36,481	36,481	36,500
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,965	11,954	11,954	11,954	11,951	11,954	11,954	11,940
Corona danese	193,850	193,850	194 —	193,850	193,850	193,850	193,850	193,850	193,850	193,930
Lira irlandese	2004,100	2004,100	2005 —	2004,100	2004,100	2004,100	2004,100	2004,100	2004,100	—
Dracma greca	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,495	6,500	6,500	—
Escudo portoghese	8,726	8,726	8,710	8,726	8,726	8,726	8,725	8,726	8,726	8,720
Dollaro canadese	1027,600	1027,600	1026 —	1027,600	1027,600	1027,600	1026,900	1027,600	1027,600	1018,300
Yen giapponese	9,546	9,546	9,540	9,546	9,546	9,546	9,549	9,546	9,546	9,470
Franco svizzero	835,570	835,570	836 —	835,570	835,570	835,570	835,480	835,570	835,570	837,850
Scellino austriaco	106,712	106,712	106,700	106,712	106,712	106,712	106,710	106,712	106,712	106,810
Corona norvegese	191,550	191,550	191,750	191,550	191,550	191,550	191,540	191,550	191,550	191,580
Corona svedese	206,960	206,960	207 —	206,960	206,960	206,960	206,950	206,960	206,960	207 —
Marco finlandese	275,510	275,510	275,500	275,510	275,510	275,510	275,500	275,510	275,510	—
Dollaro australiano	922,750	922,750	920 —	922,750	922,750	922,750	922 —	922,750	922,750	919,250

Media dei titoli del 14 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,675
» » » 21- 4-1987/94	88,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,550
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,400
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,575
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,475
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,675
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,200
» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 2-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,300
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,575
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,925
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,225
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,875
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,525
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,050
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,525
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,400
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,050
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 1-1990/95	100,075
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,125
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,225
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,800
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,650
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,725
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,925
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-12-1985/95	100 —
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	101 - -
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,750
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,400
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,925
»	»	»	»	1- 3-1986/96	100,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,225
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,525
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,975
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,800
»	»	»	»	1- 4-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,950
		»		1- 3-1991/98	98,875
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,525
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,650

Titolo				Scadenza		Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 3-1992		99,675
»	»	»	12,50%	17- 3-1992		99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992		99,575
»	»	»	11,00%	1- 4-1992		99,800
»	»	»	12,50%	1- 4-1992		99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92		99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992		99,675
»	»	»	9,15%	1- 5-1992		99,500
»	»	»	11,00%	1- 5-1992		99,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1992		99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992		99,700
»	»	»	9,15%	1- 6-1992		99,550
»	»	»	10,50%	1- 7-1992		99,775
»	»	»	11,50%	1- 7-1992		99,675
»	»	»	11,50%	1- 8-1992		99,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1992		100,175
»	»	»	12,50%	1-10-1992		100,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993		100,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1993		100,350
»	»	»	12,50%	1- 8-1993		100,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1993		100,275
»	»	»	12,50%	1-10-1993		100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993		100,325
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q		100,275
»	»	»	12,50%	17-11-1993		100,400
»	»	»	12,50%	1-12-1993		100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94		100,425
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94		100,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94		100,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94		100,300
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94		100,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94		100,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94		100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94		100,300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94		100,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96		100,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96		100,350
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96		98,750
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97		100,450
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97		100,475
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97		100,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98		100,425
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98		100,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98		98,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001		100,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001		98,375
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988/92	8,50%	99,625
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	99,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,125
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,900
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,800
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,225
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,125
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,350
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,775
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,075
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,450
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,900
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

92M14022

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991-2001, al portatore

A norma del decreto ministeriale 22 agosto 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199, del 26 agosto 1991, si rende noto che il 24 febbraio 1992 il Magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1991/2001.

92A0764

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1992, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento,la ricognizione e l'imbussolamento delle due serie vigenti degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 e decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il giorno 16 marzo 1992, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di una serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1992.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0765

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione Alpo», in Pomezia

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1992, 000702, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'«Associazione denominata «Associazione laziale produttori ortofrutticoli - Alpo», adottato con assemblea straordinaria del 25 settembre 1990, rep. n. 17971, con il quale l'associazione ha trasferito la sede legale da Roma, via E. Fermi, 161, a Pomezia (Roma), via Campobello, 3.

92A0768

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio produttori agrumi Sicilia orientale, in Acireale

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1992, n. 8552, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale del «Consorzio produttori agrumi Sicilia Orientale - Conagrus», con sede in Acireale (Catania), via Anzalone, 12, adottato con assemblea straordinaria del 23 luglio 1991, repertorio n. 158894.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nell'ambito delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa.

92A0769

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114.7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138.4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166.9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192.3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222.9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247.8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269.4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298.1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312.7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334.5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353.2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377.7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1992 rispetto a gennaio 1991 risulta pari a più 6.1 (seivirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1992 rispetto a gennaio 1990 risulta pari a più 13.0 (tredicivirgolazero).

92A0792

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 4970 del 28 ottobre 1991, esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia (Bari), concernente la riduzione in pristino e ritipizzazione in zona agricola «E» della zona Boaria sita in contrada «Piscina d'Azzella».

92A0770

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1992).

All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 25, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma *5*, può essere riportato il solo ...», si legga: «... Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma *1*, può essere riportato il solo riferimento ...».

All'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alla pag. 26, seconda colonna, del già citato supplemento ordinario, dove è scritto: «... l'informazione di cui al comma *1* dell'art. 5 ...», si legga: «... l'informazione di cui al comma *5* dell'art. 5 ...».

92A0819

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	- annuale	L. 330.000
		- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	L. 60.000
		- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	L. 185.000
		- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	L. 60.000
		- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	L. 185.000
		- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	- annuale	L. 635.000
		- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 89.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 2 0 9 2 *

L. 1.200